

BOZZE DI STAMPA

7 aprile 2020

N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1766)

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.0.4 (testo 2)

MARCUCCI, STEFANO, MIRABELLI, COLLINA, BOLDRINI, BINI, BITI, FERRARI, MANCA, PARRINI, ROSSOMANDO, PITTELLA, Assuntela MESSINA, FEDELI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di responsabilità per eventi dannosi che abbiano trovato causa nella situazione di emergenza da COVID-19)

1. In ragione della novità ed eccezionalità dell'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del COVID-19, in relazione agli eventi dannosi che in essa abbiano trovato causa, la responsabilità civile delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private, e degli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è limitata ai casi in cui l'evento dannoso risulta riconducibile a condotte poste in essere con dolo o colpa grave.

2. Ai fini del comma 1, si considera colpa grave quella consistente nella palese e ingiustificata violazione dei principi basilari che disciplinano la professione sanitaria, nonché dei protocolli o programmi predisposti per fronteggiare la situazione di emergenza. La valutazione della gravità della colpa è operata tenendo in considerazione anche la situazione organizzativa e logistica della struttura in relazione alla novità ed eccezionalità del contesto emergenziale, al numero di pazienti su cui è necessario intervenire e alla gravità delle loro condizioni, alla disponibilità di attrezzature e di personale, nonché al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.

3. Per i fatti indicati nell'articolo 590-*sexies* del codice penale che si siano verificati durante l'emergenza epidemiologica di cui al comma 1 o che in essa abbiano trovato causa, la punibilità è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave laddove consista nella palese e ingiustificata violazione dei principi basilari che disciplinano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito nell'ultimo periodo del comma 2.»

1.0.6 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Adeguamento quota capitaria area convenzionata di cui all'ACN Medicina Generale e Pediatria Libera scelta)

1 In considerazione del blocco delle trattative in essere per la definizione contrattuale dell'ACN 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e secondo quanto previsto dal comma 2, si riconosce l'adeguamento immediato della quota capitaria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta secon-

do i contenuti economici previsti dall'ultimo atto di indirizzo approvato dal Governo su proposta della Conferenza delle Regioni e riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

2. Entro sei mesi dalla fine dell'emergenza, si impegnano le parti contrattuali a chiudere definitivamente l'ACN 2016-2018 secondo le procedure ordinarie e con la rivalutazione dei compiti di cui al comma 3 rinegoziati coerentemente con la parte normativa di cui al suddetto Atto di indirizzo, in assenza di tale firma contrattuale cessano gli effetti di cui al comma 1.

3. Il riconoscimento economico di cui al comma 1 viene erogato per la partecipazione dei Medici di Medicina Generale particolarmente riferita alla loro reperibilità a distanza per tutta la giornata, anche attraverso l'uso del personale di studio, in modo da contenere e possibilmente eliminare il contatto diretto e conseguentemente la rischiosità al contagio dei medici e del loro personale.

4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta sono impegnati ad attrezzarsi, a loro spese, con sistemi di piattaforme digitali che consentano al meglio il loro contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborando sempre solo a distanza, in caso non siano in possesso di DPI idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano a distanza la valutazione della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto nel quale il medico si avvale delle fasi di osservazione, dei segni riscontrati e dei sintomi riferiti dal paziente per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie, in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

6. I dispositivi di protezione individuale sono forniti, dalle Aziende Sanitarie, ovvero dalle Regioni e dalle Province autonome, anche ai medici convenzionati con dotazioni standard per i compiti ordinari da ACN e dotazioni straordinarie se riferiti ai compiti determinati su specifici azioni assistenziali che esponano il medico al contatto diretto con soggetti contagiati o a forte sospetto di contagio COVID-19.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 3

3.1

CALANDRINI, CIRIANI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«*b-bis*) alle strutture private accreditate potrà essere chiesto dalla Regione per mezzo della Azienda Sanitaria Locale di riferimento di interrompere la propria attività programmata per mettere a disposizione la loro organizzazione, personale sanitario, locali, sale operatorie, posti letto e tutto quello compreso nel proprio accreditamento contrattualizzato con la USL a favore di attività congiunte con le strutture pubbliche».

Conseguentemente:

- all'articolo 6, comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

«*b-bis*) in caso di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b-bis*) alle strutture private accreditate verrà riconosciuto, in corso dello stato di emergenza, il volume di *budget* riconosciuto nell'anno 2019 suddiviso in dodicesimi per la quota parte spettante e comunque fino al ripristino dell'attività programmata e contrattualizzata»;

- all'articolo 61, comma 2, alla lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché assistenza sanitaria di ricovero e cura».

3.3

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente

«*3-bis*) Fatte salve le ordinarie fattispecie di reato, vengono esentate dalle responsabilità professionali i medici e gli operatori sanitari prestanti opera nelle aziende sanitarie coinvolte nell'emergenza COVID-19. È altresì esentato dalle responsabilità amministrative e contabili il personale delle stesse aziende sanitarie impegnato nelle procedure straordinarie di carattere amministrativo (acquisti, reclutamento del personale)».

3.4 (testo 2)

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI, TAVERNA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca:

a) percorsi assistenziali di accesso alle strutture sanitarie, inclusi i pronto soccorso, differenziati a seconda che siano o meno pazienti affetti da SARS COV2;

b) modalità di esecuzione della quarantena e dell'isolamento, sia a domicilio sotto stretto monitoraggio socio-sanitario, sia in strutture comunitarie che garantiscano adeguata assistenza socio-sanitaria;

c) specifici percorsi assistenziali di accesso per i pazienti con patologie croniche, differenziati a seconda che siano o meno pazienti affetti da SARS COV2.

6-ter. Al fine di garantire, in relazione all'emergenza COVID-19, la continuità assistenziale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, e agevolare il corretto inquadramento, diagnostico e terapeutico, della malattia e delle eventuali complicanze respiratorie e consentire la tempestiva diagnosi di polmonite o di insufficienza respiratoria, il Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile e il Consiglio superiore di sanità, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo, uniforme sull'intero territorio nazionale, per la gestione terapeutica e il monitoraggio domiciliare del paziente affetto da SARS COV2, sia accertato sia sospetto da parte dei medici di medicina generale, di continuità assistenziale e del 118. Le linee d'indirizzo recano le indicazioni terapeutiche per la corretta gestione domiciliare del paziente affetto da SARS COV2, sia accertato sia sospetto, nonché per la selezione del momento appropriato per il ricovero ospedaliero. Le linee d'indirizzo recano altresì le indicazioni necessarie per favorire la telemedicina, anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle strumentazioni adeguate, inclusa la dotazione di apparecchi per la misurazione della saturazione.

6-quater. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti

derivanti dalla diffusione del Sars-CoV-2, il contributo a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni, di cui all'art. 1 comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, viene destinato anche all'acquisto di apparecchiature e dispositivi necessari a costituire reti di telemedicina ai fini del monitoraggio a distanza dei pazienti affetti da certa o sospetta COVID-19, nonché dei soggetti fragili. Di tali apparecchiature e dispositivi vengono dotati le Aziende Sanitarie territoriali, i centri COVID19, le unità speciali di continuità assistenziale, nonché dei medici convenzionati, singolarmente intesi o in aggregazioni funzionali.

6-quinquies. Le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attivazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) COVID-19 erogabili dalle strutture pubbliche e private accreditate per l'ADI nell'ambito delle aziende sanitarie locali. L'ADI Covid è attivata direttamente dai servizi di dimissioni protette ospedaliere appositamente potenziati per favorire la dimissione dei pazienti clinicamente guariti, ma ancora positivi. I servizi ADI sotto la responsabilità clinica del medico di medicina generale attivano la presa in carico di quei pazienti che, eleggibili al domicilio, necessitano di una supervisione clinica e/o di prestazioni assistenziali domiciliari per lo più di natura infermieristica. Il monitoraggio remoto può essere effettuato anche attraverso un sistema di telemedicina.

6-sexies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle strutture ospedaliere all'attivazione della attività di consulenza del medico palliativista per la gestione dei percorsi di fine vita in ambito COVID, avvalendosi, in assenza di unità operative ospedaliere di cure palliative, dei professionisti operanti nelle Reti territoriali, domiciliari e/o residenziali Hospice. Tale consulenza, attiva sulle 24h, 7 giorni su 7 può prevedere anche la collaborazione dello psicologo nell'attività di comunicazione delle cattive notizie e della gestione del lutto nei confronti dei familiari.

6-septies. Agli adempimenti previsti dai commi da *6-bis* a *6-sexies* si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-octies. Al fine di mantenere i pazienti affetti da malattie croniche e da malattie rare al proprio domicilio e impedirne o comunque ridurre il rischio di contagio, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, si avvalgono delle società attive nell'erogazione di Programmi di supporto ai pazienti e, in particolare, delle cure domiciliari di cui all'articolo 22 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 che tali società somministrano gratuitamente sulla base di accordi con le aziende farmaceutiche».

3.0.1 (testo 2)

NANNICINI, LAUS, MANCA, STEFANO, FERRARI, NOCERINO, GRASSO, SBROLLINI, ROMANO, DRAGO, GIROTTO, TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rafforzamento delle prestazioni sanitarie socio-assistenziali e domiciliari)

1. Al fine di rafforzare il sostegno sanitario e socio-assistenziale ai malati cronici, agli acuti non ospedalizzati nonché alle persone disabili non autosufficienti, gli immunodepressi in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni incrementano le prestazioni di cui al capo IV del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni sono autorizzate ad avviare un piano straordinario triennale di intervento pari ad un incremento di spesa, a valere sul finanziamento sanitario corrente, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo le quote percentuali definite nella tabella di cui alla tabella A dell'allegato 1.

3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: "venticinque" è sostituita con: "ottanta".

4. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente:

a) il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 18 del presente decreto, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022;

b) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: « per l'anno 2020 », inserire le seguenti: «, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022.»;

c) si provvede nel modificare la tabella A di cui all'allegato 1, inserendo la colonna riferita al presente articolo, con l'indicazione degli importi corrispondenti alle quote d'accesso regionali al fabbisogno sanitario, come rilevate nell'anno 2019.

Art. 5

5.1 (testo 2)

FANTETTI

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed a quelle produttrici dei test immunocromatografici anche per coronavirus».

5.4 (testo 2)

CONZATTI, NENCINI, FARAONE, SBROLLINI, VONO, CUCCA, TESTOR

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. Ai fini della fornitura prioritaria di dispositivi di protezione individuale di cui al precedente comma 5 gli operatori delle residenze sanitarie assistenziali e delle strutture residenziali per disabili e persone non autosufficienti sono equiparati ai medici, agli operatori sanitari e sociosanitari. Per la somministrazione di tamponi diagnostici a scopo preventivo le residenze sanitarie assistenziali e le strutture residenziali per disabili e persone non autosufficienti sono equiparate alle strutture sanitarie, comunque denominate, afferenti al Servizio Sanitario Nazionale."

5.6

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari», aggiungere le seguenti: «nonché agli operatori che svolgono servizi di sanificazione (in ambito sanitario)».

ORDINE DEL GIORNO

G5.101 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

dall'inizio dell'epidemia epidemiologica in corso si è reso necessario l'acquisto di respiratori, ventilatori polmonari, filtranti facciali di protezione individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149 -2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE, prodotti per l'igienizzazione delle mani contenenti alcol (liquido, gel o schiuma), guanti monouso, classificati come dispositivi di protezione individuale contro i prodotti chimici e i microorganismi, con certificazione di conformità alla EN 374-1/2/3,

impegna il Governo:

a sostenere l'utilizzo dei dispositivi di protezione personale come mascherine, guanti, detersivi, filtranti, nonché l'acquisto di respiratori e ventilatori polmonari, riducendo per questi prodotti l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto dal 22 per cento al 4 per cento.

EMENDAMENTO

5.0.3

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Esenzione IVA per l'acquisto di respiratori polmonari e di dispositivi di protezione individuale)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il n. 19, è aggiunto il seguente:

"19-bis. le operazioni di acquisto di ventilatori, respiratori polmonari e ogni altro ausilio, apparecchio o dispositivo per il trattamento dei pazienti con insufficienza respiratoria nonché dispositivi di protezione individuale."

2. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, valutato in 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

ORDINE DEL GIORNO

Art. 7

G7.100 (testo 2)

VATTUONE, MININNO, ORTIS, ROMANO, ROJC, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766);

premessi che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per assicurare il pieno rispetto delle misure straordinarie per evitare il diffondersi dell'epidemia, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche;

lo svolgimento, da parte del personale delle Forze armate impiegato nel dispositivo di «Strade sicure», per assicurare il pieno rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, si è rilevato fondamentale in queste settimane;

a seguito dell'evolversi della situazione emergenziale in atto, è oggi più che mai necessario rafforzare i presidi apprestati dall'articolo 7, commi da 1 a 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per affrontare efficacemente l'ancora attuale incremento dei contagi e supportare sinergicamente tutte le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale, in prospettiva, nelle diverse regioni d'Italia;

considerato che:

è oggi più che mai necessario al fine di continuare a sostenere la maggiore operatività ed efficienza allo strumento complessivamente impiegato - nella difficile e straordinaria fase emergenziale - dalle Forze armate;

si tratta di affrontare una situazione assolutamente straordinaria, non codificata, senza precedenti e in costante evoluzione che, tenuta anche presente la ristrettissima tempistica a disposizione, ha richiesto il ricorso a istituti e modalità con carattere di eccezionalità e non ripetibilità, ancorché in linea con i principi generali dell'ordinamento;

è quindi necessario rafforzare gli strumenti che hanno consentito e che consentiranno alla Difesa e alle Forze armate di fornire risposte adeguate, tempestive, flessibili e coerenti con l'ormai assodata necessità di dislocare e ridislocare contingenti di personale sanitario nei diversi presidi ospedalieri potenzialmente in difficoltà situati sull'intero territorio nazionale;

tenuto conto che:

il rapido sviluppo dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19, richiede un potenziamento incrementale della Sanità militare, quale organizzazione presente sul territorio in grado di supportare la gestione dei

casi urgenti e per il contenimento degli effetti negativi che l'epidemia sta producendo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire, in un prossimo provvedimento nella medesima logica di eccezionalità che connota il citato articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2020, misure atte a:

- prevedere l'aumento del compenso per le prestazioni da lavoro straordinario per il personale militare impiegato per l'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in particolare, per il contingente impiegato nell'operazione «Strade sicure», affinché possano essere soddisfatti completamente gli esuberanti di lavoro straordinario che i militari maturano per l'attività di concorso nel controllo del territorio;

- incrementare il personale medico e infermieristico militare, secondo le medesime forme di arruolamento straordinario, temporaneo e con ferma eccezionale di un anno, conferendo a tale personale, coerentemente con le vigenti previsioni, il grado di tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri e attribuendo il trattamento giuridico ed economico stabilito per i pari grado in servizio permanente;

- a aumentare le risorse finanziarie previste per la Sanità militare dall'articolo 9 del decreto-legge n. 18 del 2020, per assicurarne l'ulteriore potenziamento in termini di ulteriori materiali e assetti in biocontenimento, così da garantire una più incisiva partecipazione della Sanità militare alle operazioni di assistenza alla popolazione civile.

EMENDAMENTI

7.0.1

RAUTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica - ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1990, a decorrere dal 16 marzo 2020, è denominata indennità professionale specifica. La stessa è corrisposta al medesimo personale,

giornalmente e fino al termine dello stato di emergenza sanitaria nazionale per covid19, qualora più favorevole, nella stessa misura forfettaria di euro 200,00, che non concorre alla formazione del reddito, resta fermo il trattamento economico già in godimento a carico del Ministero della difesa.

2. L'indennità professionale per esposizione al rischio biologico è attribuita alle Professioni Sanitarie, Operatori-socio sanitari, alle stesse condizioni previste dal comma 1.

3. Al personale Medico, delle Professioni sanitarie e Operatori socio-sanitari, impiegati per l'emergenza nazionale covid19, si applicano le sole disposizioni inerenti il trattamento di missione in territorio nazionale e estero, con il rimborso forfettario di missione previsto dalle norme vigenti.

4. Alle Professioni sanitarie Militari si estende l'applicazione del comma 1, articolo 210, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con le stesse modalità previste per i medici militari.

5. Agli oneri si provvede a valere con le somme stanziare per l'emergenza del Ministero della difesa e Dipartimento della Protezione Civile».

Art. 9

9.1

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «nel limite di spesa di 704.000 euro» con le seguenti: «nonché di farmaci generici da destinare alle Strutture del Servizio Sanitario Nazionale, nel limite di spesa di 100 milioni di euro.».

Conseguentemente sostituire il comma 3 del medesimo articolo 9 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 134,600 milioni per l'anno 2020, si provvede, quanto a 35,304 milioni, ai sensi dell'articolo 126 e quanto a 99,296 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.».

Art. 12

12.0.1 (testo 2)

BOLDRINI, COLLINA, BINI, STEFANO, MANCA, FERRARI, ROJC

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.12-bis

(Misure per la salute e il benessere psicologico individuali e collettivi)

1. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuali e collettivi nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di garantire le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, alle professioni sanitarie e a coloro che si trovano in situazioni di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e di abusi, con particolare riferimento ai minori, alle donne, e alle famiglie, nonché di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, le Aziende sanitarie e gli altri Enti del Servizio sanitario nazionale organizzano l'attività degli psicologi in unica rete aziendale di tipo dipartimentale, anche ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 13 giugno 2006.»

Art. 13

13.2 (testo 2)

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ai provvedimenti at-

tuativi, al di fuori in cui l'evento dannoso sia riconducibile a condotte intenzionalmente poste in essere per causare lesioni alla persona, a condotte caratterizzate da colpa grave ovvero a condotte gestionali e/o amministrative caratterizzate da dolo, gli esercenti le professioni sanitarie e i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto-legge, non rispondono civilmente o per danno erariale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente.

1-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o si verifichino durante il periodo dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19, la punibilità penale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

1-*quater*. Nella valutazione della sussistenza della colpa grave si considerano la proporzione tra le risorse e i mezzi disponibili e il numero dei pazienti da curare, nonché le tipologie di prestazione svolta per fronteggiare le situazioni di emergenza rispetto al tipo di specializzazione posseduta dal personale.»

13.0.1 (testo 2)

LOMUTI, FLORIDIA, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI, ROMANO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in merito al personale esercente le professioni sanitarie)

1. Per procedimenti giudiziari e stragiudiziali relativi ai fatti avvenuti nell'esercizio della professione sanitaria durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2017, n. 24, in deroga alle condizioni ivi previste, possono essere esercitate solo in caso di dolo l'esercente la professione sanitaria. Non si applica l'ultimo periodo del comma 6 del medesimo articolo.

2. In deroga a quanto previsto all'articolo 103, comma 5, del presente decreto, i termini dei procedimenti disciplinari avverso gli esercenti le professioni sanitarie pendenti presso le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati succes-

sivamente a tale data, sono sospesi per tutto il periodo di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

3. Sono Sospesi altresì per il medesimo periodo di cui al comma 2 tutti i procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, presso le commissioni di albo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e presso la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Per il medesimo periodo, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti, incluso quello relativo all'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233».

Art. 16

16.2 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, GARAVINI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

«2-bis Le disposizioni ai commi 1 e 2 del presente articolo e quelle dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, non si applicano al personale sanitario per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI), così come disciplinate dai Regolamenti e dalle Direttive europee»;

b) *dopo l'articolo, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 16-bis.

(Responsabilità esercenti professioni sanitarie)

1. Per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie - professionali - tecniche amministrative del Servizio sanitario non rispondono civilmente, o per danno erariale all'infuori dei casi in cui l'evento dannoso sia riconducibile:

a) a condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona;

b) a condotte caratterizzate dalla colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere;

c) a condotte gestionali o amministrative poste in essere in palese violazione dei principi basilari delle professioni del Servizio sanitario nazionale in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che le ha poste in essere o che vi ha dato esecuzione.

2. Ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave di cui al comma 1, lettera *b)*, vanno anche considerati la proporzione tra le risorse umane e materiali disponibili e il numero di pazienti su cui è necessario intervenire, l'organizzazione delle risorse medesime, la necessità di rimodulazione del sistema di erogazione delle prestazioni ospedaliere, la peculiare attività di professionisti fuori sede estranei all'organizzazione, la necessità di prendere in carico pazienti di altre strutture con percorsi di cura eterogenei nonché il carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.

3. Fermo quanto previsto dall'art. 590-*sexies* del Codice Penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 od abbiano trovato la propria causa anche nei provvedimenti ad essa connessi, ivi inclusi quelli relativi alla rimodulazione del sistema di erogazione delle prestazioni ospedaliere, la punibilità penale è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave unicamente laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 2.

Art. 16-ter.

(Sorveglianza sanitaria per operatori sanitari)

1. L'articolo 7 del decreto-legge 9 marzo 2000, n. 14 è sostituito con il seguente:

"Art. 7. - A tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro gli operatori sanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti COVID-19 positivi sono obbligati a rimanere a casa in isolamento fiduciario per 72 ore. Trascorso tale periodo, in caso di assenza di sintomi e tampone negativo, possono rientrare

al lavoro; altrimenti devono continuare l'isolamento fiduciario fino alla quattordicesima giornata".

Art. 16-quater.

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni e al fine di contrastare e contenere il contagio del virus COVID-19 è autorizzato per gli anni 2020 e 2021 il reclutamento volontario presso il Servizio Sanitario Nazionale di personale sanitario, medico e infermieristico, in possesso di titoli e professione sanitaria conseguiti in Italia o nell'Unione europea e regolati dalle rispettive direttive comunitarie. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento triennale di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi del l'articolo 126».

ORDINE DEL GIORNO

G16.400 (già em. 16.0.1)

ZAFFINI, CIRIANI, CALANDRINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1766 «*Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»,

premesso che:

è oramai acclarata l'esigenza, ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, di procedere al più ampio monitoraggio e screening epidemiologico della popolazione, a cominciare dalle categorie più esposte al rischio di contagio, quali operatori del Sistema Sanitario Nazionale, addetti alle attività commerciali e più in generale gli operatori e lavoratori esposti al pubblico, nonché addetti alla sicurezza e alla protezione civile, allo scopo di individuare e porre in isolamento i soggetti affetti da Covid19, anche qualora esenti da sintomatologie;

a tal fine si rende necessario autorizzare la spesa complessiva di euro 250 milioni, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato incrementandolo di pari importo;

è inoltre indispensabile prevedere che tali risorse siano ripartite tra le Regioni e assegnate per la realizzazione di interventi finalizzati all'acquisto ed alla somministrazione di test rapidi immunologici o sierologici, coerentemente a linee guida ministeriali emanate entro tre giorni dalla conversione del presente decreto dal Ministro della Salute;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente ogni iniziativa idonea a procedere al più ampio monitoraggio e *screening* epidemiologico della popolazione, a cominciare dalle categorie più esposte al rischio di contagio.

EMENDAMENTI

16.0.1

ZAFFINI, CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato e trasformato nell'odg n. G16.400

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni per la tutela della salute e lo screening epidemiologico della popolazione e delle categorie di lavoratori più esposte al rischio di contagio)

1. In considerazione dell'acclarata esigenza, ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, di procedere al più ampio monitoraggio e *screening* epidemiologico della popolazione, a cominciare dalle categorie più esposte al rischio di contagio, quali operatori del Sistema sanitario nazionale, addetti alle attività commerciali e più in generale gli operatori e lavoratori esposti al pubblico, nonché addetti alla sicurezza e alla protezione civile, allo scopo di individuare e porre in isolamento i soggetti affetti da Covid-19, anche qualora esenti da sintomatologie, è autorizzata la spesa complessiva di euro 250 milioni, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 18, che è a tal fine incrementato pari importo.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite tra le regioni e assegnate per la realizzazione di interventi finalizzati all'acquisto ed alla somministrazione di *test* rapidi immunologici o sierologici, coerentemente a linee guida ministeriali emanate entro tre giorni dalla conversione del presente decreto dal Ministro della salute.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

Art. 17

17.0.4 (testo 2)

NUGNES, FATTORI, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Diritto all'iscrizione anagrafica e all'accesso all'acqua)

1. Il comma 1-*quater* dell'articolo 5 della legge n. 80/2014 è così sostituito:

"1-*quater*. L'applicazione della norma è esclusa, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di *handicap*, in difficoltà economica e senza dimora, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-*bis*, a tutela del diritto all'acqua e delle condizioni igienico-sanitarie".

2. All'articolo 48, primo comma, del Decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Il divieto di cui al comma precedente non si applica agli allacci del servizio idrico e igienico sanitario negli insediamenti informali"».

17.0.250 (già 16.0.4)

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 16 novembre 2001, n. 405, sono distribuiti agli assistiti dalle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale con le medesime modalità previste per l'erogazione dei farmaci in regime convenzionale e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal virus SARS-COV-2».

17.0.251 (già 3.0.2)

CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 18/09/2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 16 novembre 2001, n. 405, sono distribuiti agli assistiti dalle farmacie convenzionate con il SSN con le medesime modalità previste per l'erogazione dei farmaci in regime convenzionale e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal virus SARS-COV-2».

Art. 18

18.0.4

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(IVA agevolata in favore del personale sanitario)

Per l'anno 2020, eventualmente prorogabile in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, al personale sanitario impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, titolare di posizione fiscale, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui, all'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta l'aliquota agevolata pari al 4 per cento, per l'acquisto di beni strumentali effettuati nell'anno in corso e fino alla data di scadenza indicata dal medesimo comma.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nel limite massimo di 100 milioni di euro, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

Art. 19

19.8

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «per l'assegno ordinario» sino a: «della comunicazione preventiva.», con le seguenti: «nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto».

19.18

CALANDRINI

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai tirocinanti impegnati presso Enti locali e Ministeri.».

19.22

DE BERTOLDI

Ritirato

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 secondo la disciplina dettata dal presente articolo a valere sulle risorse di cui al comma 9 e nel limite delle somme assegnate per tale scopo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso con riferimento a tutti i datori di lavoro aderenti ai fondi medesimi alla data del 23 febbraio 2020.».

19.25 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 all'17 marzo 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 22 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 all'17 marzo 2020»

e all'articolo 83 dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-bis. I termini stragiudiziali di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sospesi sino alla data del 30 giugno 2020.».

ORDINE DEL GIORNO

G19.107 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

la risorse stanziata dal presente decreto a favore delle categorie di lavoratori, seppur indispensabili, richiederanno anche interventi successivi, a causa dell'inasprirsi e del permanere dell'emergenza epidemiologica,

in particolare, le risorse stanziata per i lavoratori titolari di rivendite di generi di monopolio non sono sufficienti a far fronte al calo del fatturato di circa l'80% e alla fortissima contrazione di liquidità, dovuti anche a ordinanze regionali o comunali che ne hanno limitato gli orari, i giorni di apertura o gli ambiti di attività o ne hanno imposto la chiusura totale nonostante il DCPM 11 marzo 2020;

considerata la scarsa liquidità necessaria per l'acquisto di tabacchi lavorati sufficienti a garantire l'ordinario consumo e a riversare i proventi del

lotto, prodotti entrambi con tempi di riversamento estremamente stringenti in quanto direttamente o indirettamente di competenza erariale;

considerata altresì la difficoltà oggettiva a riversare i relativi introiti a causa delle forti limitazioni orarie o delle chiusure delle filiali bancarie e postali e al divieto di allontanamento dal proprio comune;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte ad innalzare l'indennità prevista nei confronti delle differenti categorie di lavoratori a cui è stata data tutela;

e in particolare a sospendere fino al 15 giugno 2020 i termini di pagamento di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303. I predetti versamenti sono effettuati non oltre il 31 dicembre 2020 senza nuovi o maggiori oneri secondo le indicazioni fornite con il provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

a dilazionare i termini di riversamento delle accise e dell'IVA sui tabacchi lavorati immessi in consumo nel periodo dal 16 aprile al 16 giugno dovuti dai depositari autorizzati di cui al DM 22 febbraio 1999, n. 67 fino al 30 novembre 2020 affinché detti prodotti nel medesimo periodo possano essere immessi in consumo al netto della quota fiscale;

a individuare mediante decreto della competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli termini e modalità per la sospensione del versamento dell'accise e IVA all'immissione in consumo nonché la ripresa dei medesimi versamenti da parte dei tabaccai ai depositari autorizzati da effettuarsi comunque non oltre il 15 novembre e da parte dei depositari autorizzati all'erario comunque non oltre il 30 novembre;

a disporre che sia l'Agenzia delle Entrate a procedere al recupero coattivo nei confronti dei singoli rivenditori delle somme non riversate entro il 15 novembre in base alla rendicontazione redatta dal depositario, in ottemperanza alle indicazioni fornite da Agenzia Dogane e Monopoli e con esonero di responsabilità a carico del depositario stesso per le somme non riversate dai rivenditori.

EMENDAMENTI

Art. 22

22.3 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché per le imprese di cui all'articolo 2082 del codice civile, per i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e per le cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non destinatari del trattamento ordinario di integrazione salariale, non tutelati da Fondi di solidarietà di categoria e per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a quindici settimane. La concessione dei trattamenti di cui al presente articolo non necessita della preventiva fruizione delle ferie residue. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Per i datori di lavoro di imprese turistico-ricettive e di aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, i trattamenti di cui al presente articolo sono concessi anche ai lavoratori dipendenti assunti dopo il 17 marzo 2020, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019.»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma 1, ultimo periodo»;*

d) *al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le funzioni previste per le Province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti fondi».*

22.5 (testo 2)

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: «previo accordo» sino a: «per i datori di lavoro»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.

1-ter. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.

1-quater. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue;

1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e accedono direttamente ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui al medesimo comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «di cui al presente articolo», inserire le seguenti: «, in favore dei datori di lavoro iscritti ai predetti fondi. Con riferimento ai datori di lavoro non iscritti ai predetti fondi, si applica quanto disposto dall'articolo 22, comma 1-quinquies del presente decreto».

22.14

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato in servizio alla data del 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato e prescindendo dall'anzianità lavorativa richiesta ai sensi del decreto legislativo 148 del 2015».

22.27

DE BERTOLDI

Ritirato

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Ai predetti fondi affluiscono anche le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.

5-*ter*. Le risorse di cui al comma 5 possono essere utilizzate, per la sola Provincia di Trento, anche a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 19, comma 7, qualora siano state esaurite le relative risorse».

22.0.11

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, è inserito il seguente articolo:

«Art. 22-bis.

Al comma 1 dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 81/2015, è inserita la seguente lettera:

c) fino ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020«.

Art. 23.

Art. 23

23.6

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Al comma 9, sostituire le parole: «l'INPS procede al rigetto delle domande presentate» con le parole «il Ministro dell'economia e delle finanze apporta con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 126».

Art. 26

26.0.1 (testo 3)

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Sospensione del divieto di assunzione a termine e in somministrazione)

1. Al fine di impedire e contrastare il ricorso a forme assunzionali irregolari o sotto tutelate, e di favorire la continuità e la ripresa occupazionale, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 e comunque sino al 31 dicembre 2020, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, nel caso in cui una sospensione o riduzione del rapporto di lavoro sia disposta nell'ambito delle misure adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione dell'epidemia da Coivd-19, è sospesa l'applicabilità:

a) dell'articolo 20, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

b) dell'articolo 32, comma 1, lettera *c*), del decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dai rapporti di lavoro in essere, a meno che non intervenga una giusta causa di risoluzione ai sensi dell'art. 2119 c.c.»

Art. 27

27.4

IANNONE

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020», inserire le seguenti: «agli imprenditori familiari e loro collaboratori, ai soci di società di persone con volume d'affari inferiore ad euro 400.000,00 con meno di tre dipendenti, in quanto soggetti all'obbligo di contribuzione INPS gestione artigiani e commercianti».

27.6 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero alle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, non titolari di pensione salvo quelle di inabilità o invalidità, è riconosciuta un'indennità sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, pari a 1.500 euro mensili per coloro i quali svolgono la loro attività lavorativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla data del 23 febbraio 2020, e pari a 1.000 euro mensili per coloro i quali svolgono la loro attività nei restanti comuni del territorio nazionale o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data.»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «203,4 milioni di euro» con le seguenti: «303,4 milioni di euro»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 126» con le seguenti: «si provvede quanto a 203,4 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126 e quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».*

27.21 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:"La domanda può essere presentata anche da lavoratori frontalieri per i quali si applicano le medesime disposizioni di cui al presente articolo e di cui all'articolo 29."

27.23

PETRENGA

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai liberi professionisti iscritti nei rispettivi ordini professionali è riconosciuto un credito di imposta corrispondente alla differenza tra l'imposta lorda sul reddito da attività professionale calcolata e l'imposta lorda dell'anno precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a certificare i crediti dei professionisti iscritti negli appositi capitoli di spesa ed inviare agli stessi entro 15 giorni copia dell'impegno. Le Casse di previdenza adotteranno misure necessarie a rendere compensabili i crediti di imposta,».

27.24

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato e trasformato nell'odg n. G27.400

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I liberi professionisti titolari di partita IVA alla data di entrata in vigore del presente decreto iscritti a forme previdenziali obbligatorie possono rinunciare, previa comunicazione alle gestioni previdenziali di rispettiva appartenenza, al versamento dei contributi previdenziali previsti per l'anno 2020, con effetti conseguenti sul trattamento di quiescenza. È fatta salva

la possibilità di integrare negli anni successivi il contributo non versato per l'anno 2020».

ORDINE DEL GIORNO

G27.400 (già em. 27.24)

CIRIANI, CALANDRINI, FAZZOLARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1766, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessò che

la grave emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando in questi mesi è un evento del tutto eccezionale, che rischia seriamente di compromettere la tenuta dell'intero assetto sociale ed economico nazionale;

accanto ad interventi straordinari e stringenti di contenimento del fenomeno epidemiologico nonché di prevenzione e di controllo dell'intero territorio, sono assolutamente necessarie e urgenti misure - organiche ed efficaci - di sostegno e promozione in favore di tutti i settori produttivi e professionali che, già fortemente colpiti dalla crisi degli ultimi anni, rischiano di pagare il prezzo più alto, per effetto anche della forte recessione globale che si profila per il futuro;

le misure di sostegno al lavoro e al reddito contenute nel provvedimento in esame sono, per molti aspetti, inadeguate e del tutto insufficienti, soprattutto sul versante della tutela dei lavoratori autonomi, ed in particolare di determinate categorie già pesantemente penalizzate dalle politiche restrittive adottate negli ultimi anni;

considerato che

il blocco di questi mesi delle attività produttive e professionali, che rappresentano l'ossatura del nostro sistema economico, sta ulteriormente aggravando le condizioni in cui versano da tempo la maggior parte dei liberi professionisti, soprattutto quelli più giovani;

le Partite IVA rappresentano lo snodo vitale per lo sviluppo, la competitività e la crescita economica della nostra Nazione, che vanno sicuramente supportate in una fase difficile come quella che stiamo attraversando;

un primo passo essenziale per dare loro ossigeno è intanto quello di cominciare ad intervenire sulle modalità di contribuzione a fini pensionistici per esse disposte;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure di competenza volte a promuovere una decisa attività di sensibilizzazione nei confronti delle Casse nazionali di previdenza private affinché adottino forme di sospensione del pagamento dei contributi minimi (soggettivi ed integrativi) da parte dei loro iscritti, con effetti conseguenti sul trattamento di quiescenza.

EMENDAMENTI

27.0.252 (già 44.10)

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Gratuito patrocinio)

1. Lo Stato provvederà entro dieci giorni al saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile. Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, le Città Metropolitane e gli altri Enti locali, devono provvedere all'immediata liquidazione dei crediti maturati dai Professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da sentenze, da contratti e/o da accordi stragiudiziali. Per tutti i liberi professionisti, iscritti in albi o registri, viene disposto la sospensione dei versamenti da effettuare a titolo di tasse e imposte ancora da versare per l'anno 2019 e per quelle che dovranno essere versate per l'anno 2020. Tali somme saranno versate in numero 120 rate mensili a decorrere dal 1° ottobre 2021 senza aggiunta di interessi. Cassa Depositi e Prestiti provvederà al pagamento di quanto dovuto dai medesimi Professionisti a titolo di canone di locazioni ed utenze relativi agli studi professionali per il periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020, salvo prorogarsi della situazione emergenziale, con obbligo di restituzione da parte del Professionista beneficiario in n. 60 rate con cadenza mensile a de-

correre dal mese di gennaio 2021. Qualora il Professionista decidesse di non avvalersi di tale possibilità sarà comunque al medesimo garantito il credito d'imposta già previsto dal presente decreto».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 126, comma 4.

Art. 28

28.2 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai lavoratori autonomi e dipendenti, ai soci lavoratori di società di persone, ai commercianti ambulanti e agli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione salvo quelle di inabilità o invalidità e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, pari a 1.500 euro mensili per coloro i quali svolgono la loro attività lavorativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla data del 23 febbraio 2020, e pari a 1.000 euro mensili per coloro i quali svolgono la loro attività nei restanti comuni del territorio nazionale o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data.».*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «2.160 milioni di euro» con le seguenti: «2.500 milioni di euro»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 126» con le seguenti: «si provvede quanto a 2.160 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126 e quanto a 340 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».*

28.11

CALANDRINI, CIRIANI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale (Agenti e Rappresentanti di Commercio e in attività finanziaria).»

28.13

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Ritirato e trasformato nell'odg n. G28.400

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai titolari di rapporti di lavoro domestico.»

ORDINE DEL GIORNO

G28.400 (già em. 28.13 e 29.7)

CIRIANI, CALANDRINI, FAZZOLARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1766, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamen-

to del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessò che

la grave emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando in questi mesi è un evento del tutto eccezionale, che rischia seriamente di compromettere la tenuta dell'intero assetto sociale ed economico nazionale;

accanto ad interventi straordinari e stringenti di contenimento del fenomeno epidemiologico nonché di prevenzione e di controllo sul territorio, sono assolutamente necessarie e urgenti misure - organiche ed efficaci - di sostegno e promozione in favore di tutti i settori produttivi e professionali che, già fortemente colpiti dalla crisi degli ultimi anni, rischiano di pagare il prezzo più alto, per effetto anche della forte recessione globale che si profila per il futuro;

le misure di sostegno al lavoro contenute nel provvedimento in esame sono, per molti aspetti, inadeguate ed insufficienti, soprattutto sul versante della tutela dei lavoratori autonomi e, in particolare, di determinate categorie quali i lavoratori domestici (colf, badanti, ecc.) che, di fatto esclusi dalla maggior parte di esse, risultano, in definitiva, fortemente danneggiati dal punto di vista economico, anche per effetto delle restrizioni fin qui adottate;

considerato che:

l'articolo 29 del provvedimento in esame prevede la corresponsione di un'indennità per il mese di marzo in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali;

la corresponsione del contributo a tali lavoratori, tuttavia, è subordinata alla condizione che gli stessi abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 17 marzo 2020;

dalla concessione del contributo risultano, invece, esclusi quei lavoratori stagionali che abbiano esaurito il periodo di Naspi e che ora, a causa dell'epidemia in corso, non possono accedere a un nuovo contratto di lavoro,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative volte ad estendere i benefici anche alla categoria di lavoratori domestici e incrementare le forme di sostegno al reddito a loro tutela, e valutare altresì l'opportunità di estendere la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 29 anche a quei lavoratori stagionali che abbiano esaurito il periodo di Naspi e che a causa della persistente emergenza epidemiologica sono attualmente impossibilitati a sottoscrivere nuovi contratti di lavoro.

EMENDAMENTI

28.0.2

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Indennità per professionisti e lavoratori autonomi con fatturato pari a zero)

1. Per i liberi professionisti di cui all'articolo 27 e per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 28, il cui fatturato per il mese di marzo 2020 è pari a zero, l'indennità di cui agli articoli 27 e 28 è determinata nella misura dell'80 per cento di 1/12 del reddito da lavoro autonomo risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, e non può comunque essere inferiore a euro 600 né superare gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati nel limite di spesa complessivo pari ad euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

Art. 29

29.7

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato e trasformato nell'odg n. G28.400

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «La medesima indennità è riconosciuta altresì ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno esaurito la fruizione

dell'indennità mensile di disoccupazione, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, agli stessi riconosciuta.»;

b) *al comma 2, le parole: «103 ,8 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «223 ,8 milioni di euro»;*

c) *al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «, e, per la parte eccedente, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185».*

ORDINE DEL GIORNO

G29.101

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Il Senato,

premessso che:

il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

in particolar modo l'art. 29 del suddetto disegno di legge interviene sulle indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;

in Italia il comparto turistico ha inciso nel 2018 per il 13,2% del PIL nazionale, rappresentando il 14,9% dell'occupazione totale, pari a 3,5 milioni di occupati;

le presenze negli esercizi ricettivi italiani sono aumentate in misura esponenziale negli ultimi anni in Italia, superando i 428 milioni nel 2018, con un aumento del 2% solo nello stesso anno rispetto a quello precedente;

tutto ciò ha fatto sì della necessità della presenza di lavoratori stagionali sempre più cospicua per adempiere alle mansioni necessarie e per garantire prestazioni di qualità negli esercizi di ristorazione, termali e turistico - ricettivi in generale;

dalla relazione tecnica del suddetto decreto, secondo dati estratti dagli archivi dell'Istituto relativi ai lavoratori stagionali del settore Turismo e degli stabilimenti termali, potrebbero essere circa 173 mila le persone interessate dalle misure dell'articolo 29 del Decreto Legge cosiddetto «Cura Italia»;

in realtà la platea interessata sembra essere ben più cospicua: secondo Federalberghi sono oltre 400 mila gli operatori del settore turismo che rischiano di perdere il loro lavoro stagionale;

i lavoratori stagionali pianificano temporalmente i propri guadagni e di conseguenza le loro spese sulla base di un lavoro che viene svolto in un determinato periodo di tempo. Il lavoro stagionale, che li contraddistingue ogni anno, non può essere svolto in un diverso periodo dell'anno a causa di fattori che sono indipendenti dalla loro volontà, come ad esempio il fattore climatico. Pertanto, in mancanza di suddetto lavoro stagionale, questi ultimi non hanno alcun tipo di entrata, non solo per i prossimi mesi, ma per tutto il resto dell'anno,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aumentare la misura economica mensile per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, estendendola per ciascuno dei mesi nei quali vige per decreto il periodo emergenziale derivante dal COVID-19 o quantomeno per l'intera stagione lavorativa.

EMENDAMENTI

Art. 30

30.0.1 (testo 2)

BATTISTONI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Prestazioni agricole di Lavoro accessorio)

1. Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, per favorire la tenuta del comparto agricolo, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2017,

n. 96, fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con DPCM del 31 gennaio 2020:

a. per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

b. le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;

c. il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d. è vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»

30.0.3 (testo 2)

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Per tutto il periodo della durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il "*Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali*", non si applicano ai soggetti iscritti per la prima

volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).»

Art. 34

34.0.4

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Al'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28 sono abrogati gli ultimi due periodi, dalle parole: "Il contributo addizionale" alle parole: "lavoro domestico" e il comma 29 è abrogato».

Art. 35

35.5

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Agli Enti del Terzo Settore, comprese le Cooperative Sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono atti-

vità in modalità residenziale comprese tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del 1° comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, si applica, sino al 1° giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 43, comma 1, dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» aggiungere le seguenti parole: «e degli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-bis»;*

b) *all'articolo 49, comma 1, lettere c), k) ed l) e comma 4, dopo la parola: «impresa», ovunque presente, aggiungere le seguenti parole: «e degli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-bis» e al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esclusione del precedente capoverso non si applica agli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-bis in ragione dell'assenza di lucro che le caratterizza»;*

c) *all'articolo 56, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, nonchè gli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-bis».*

Art. 39

39.0.1 (testo 2)

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, per il periodo di emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19

e fino alla cessazione della stessa, è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.».

Art. 40

40.0.1

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni finalizzate a facilitare le attività necessarie alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 mediante l'impiego di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 40, in relazione alle attività straordinarie connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Co-

vid-19, che si renderanno necessarie sul territorio nazionale, quali, a titolo esemplificativo, attività di sostegno alle categorie fragili, ovvero operazioni di bonifica, sanificazione e igienizzazione degli ambienti e spazi pubblici, nonché dei pubblici uffici e degli spazi di fruizione dei servizi pubblici da parte dei cittadini, i comuni, in collaborazione con ANPAL, sono autorizzati a procedere all'assunzione di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati, da impiegare in Progetti Utili alla Collettività (PUC) volti all'espletamento di tali attività.

2. Al fine di assicurare l'inclusione delle attività straordinarie di cui al comma 1 nei Progetti Utili alla Collettività (PUC), il Ministero della Lavoro e delle politiche sociali emana, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, precise direttive in ordine alle tipologie di prestazioni e attività di pubblica utilità e linee guida in ordine alla tutela della salute e sicurezza degli operatori da impiegare, nonché alle modalità dirette di svolgimento delle operazioni.

3. ANPAL assicura che i percettori di Reddito di cittadinanza effettivamente impiegati nei progetti di cui al comma 1 siano a conoscenza delle linee guida e direttive ministeriali di cui al comma precedente».

Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1, anteporre all'inizio del periodo le seguenti parole: «1. Fatta eccezione per le deroghe previste dalla presente legge,».

Art. 41

41.0.1 (testo 2)

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese operanti in ogni settore produttivo, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) comma 1, lettere b) e c);

- b) comma 8-*bis*.
- c) comma 14, lettere a) e b).

2. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "12.000 euro".

b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-*bis*. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui al comma 10 trovano applicazione anche per le imprese operanti in settori produttivi diversi, inclusi professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive e del turismo, *onlus*, nonché imprese agricole.";

c) al comma 16, primo periodo, le parole: "9 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 euro";

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

Art. 44

44.1

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 44. - (*Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19*) - 1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo

denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020. Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso.

2. Le Casse di previdenza di diritto privato, raccordandosi con il sistema ordinistico di riferimento, integrano l'indennità, riconosciuta dallo Stato nei limiti previsti, in modo da compensare integralmente dal pagamento i contributi previdenziali ed assistenziali ad essi dovuti dai professionisti iscritti per l'anno 2020.

3. È prevista una indennità forfettaria straordinaria per i professionisti, iscritti in albi professionali, i cui incarichi, pubblici o privati, siano stati risolti, in via diretta o indiretta, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1.

5. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi, ad anticipare le somme finalizzate al sostegno al reddito nella misura definita e secondo le priorità previste dai decreti di cui al comma 4.

6. Gli atti deliberativi di cui al comma precedente sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni dieci dall'invio, salvo rilievi motivati.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

44.4

LA PIETRA

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «per i lavoratori dipendenti e autonomi» con le seguenti: «per i lavoratori dipendenti e autonomi, nonché per le imprese», e sostituire le parole: «Fondo per il reddito da ultima istanza» con le seguenti: «Fondo straordinario di sostegno al comparto produttivo nazionale», conseguentemente sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «50.000 milioni». Infine, dopo le parole: «di una indennità,» aggiungere: «nonché di ulteriori e straordinarie misure di sostegno al reddito di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater».

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze disciplinano, con uno o più decreti da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di indennizzo, su base mensile, del mancato guadagno nei confronti delle categorie di cui al comma 1. L'ammontare della predetta indennità deve essere corrispondente alla media degli importi fatturati nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori autonomi e per le imprese, ed alla media dei trattamenti salariali dei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori dipendenti.

1-*ter*. Ai fini di un migliore contingentamento delle risorse, l'indennizzo di cui al precedente comma è erogato con priorità ai lavoratori autonomi o alle imprese che abbiano registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, perdite di oltre il 50 per cento del proprio fatturato rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

1-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina, con uno o più decreti da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di sospensione delle cambiali agrarie, rate di pagamento dei mutui o finanziamenti concessi da intermediari bancari o finanziari, nonché delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 settembre 2020. Ai benefici di cui al presente comma sono ammessi i lavoratori autonomi e le imprese che autocertifichino, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 25 per cento del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus».

44.13

PETRENGA

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Gli Enti e le forme gestorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1984 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n.103, in deroga a quanto previsto dall'art.24, comma 24 del decreto-legge 201"2011, convertito nella legge 214/2011, potranno rispondere all'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni adottando le misure gestionali

volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di trenta anni, purché ogni posta attiva che deriverà dall'applicazione della detta deroga, sia destinata senza indugio e comunque entro il termine del 30 settembre 2020 all'esenzione, in favore degli iscritti, dagli obblighi contributivi per gli anni 2019 e 2020, con relativo rimborso delle somme già versate e con riconoscimento ai fini pensionistici delle annualità per le quali gli iscritti verranno esentati dal versamento dei relativi contributi e purché vengano previsti interventi di sostegno al reddito in favore degli iscritti, anche attraverso elargizione diretta di somme, fino alla totale concorrenza di tutte le poste attive derivanti dalla applicazione della predetta deroga. Ogni forma di sostegno al reddito erogata dai detti Enti e forme gestorie, non sarà soggetta a tassazione a carico dei beneficiari».

ORDINE DEL GIORNO

G44.100 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'emergenza epidemiologica in corso ha profondamente colpito tutte le fasce di lavoratori del Paese;

le conseguenze negative derivanti dall'epidemia, nonché dalle misure restrittive necessarie per farvi fronte e diminuire la diffusione dei contagi, inevitabilmente incideranno profondamente sul mondo del lavoro nel suo complesso;

le risorse e le misure fin qui previste dal Governo offrono un supporto indispensabile ma non esaustivo ai lavoratori, rendendosi necessari

adesso interventi che coinvolgano anche tutte quelle categorie che finora sono rimaste senza alcuna tutela,

impegna il Governo:

ad incrementare il Fondo di ultima istanza prevedendo che vi possano accedere anche ulteriori categorie di lavoratori, quali assistenti e badanti, collaboratori sportivi ed atleti, stagisti e praticanti, agenti di commercio, appartenenti a professioni ordinistiche, lavoratori dello spettacolo, ambulanti, lavoratori dell'industria fotografica, lavoratori stagionali del turismo e del settore termale.

EMENDAMENTI

44.0.3 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Misure in favore degli enti privati di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga al procedimento di approvazione di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 30 giugno 1994, n. 509, per le diverse gestioni obbligatorie da loro amministrate, con apposita delibera consiliare corredata da nota con cui è definito il relativo impatto attuariale, misure di sospensione delle contribuzioni nonché ulteriori forme di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica. La predetta delibera consiliare è inviata, contestualmente alla sua adozione, a fini informativi, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 30 giugno 1994, n. 509.

2. Le indennità di natura assistenziale erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5% dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, nel rispetto del criterio della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente».

44.0.4 (testo 2)

NANNICINI, LAUS, MANCA, STEFANO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

"Art. 44-bis

(Sostegno al reddito dei professionisti iscritti a casse di previdenza private)

1. Gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari e la stabilità di ciascuna gestione, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono prevedere, a sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti, l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali e di *welfare* ulteriori rispetto a quelle già previste per l'anno 2020. Le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti provvedono mediante utilizzo dei rendimenti netti cumulati fino a cinque anni del patrimonio delle singole gestioni, fino a un massimo del 20 per cento dei suddetti rendimenti, fermo restando il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509.

3. I consigli di amministrazione degli enti privati di previdenza obbligatoria di cui al primo comma, tenuti al rinnovo degli organi collegiali nell'anno 2020, possono sospendere i procedimenti elettorali in corso con contestuale prorogatio degli organi, dandone tempestiva comunicazione ai ministeri vigilanti. È fatta salva la facoltà di svolgere le elezioni per gli enti che abbiano adottato strumenti informatici di gestione del procedimento elettorale, ovvero che garantiscano lo svolgimento del procedimento elettorale in sicurezza, ove occorra mediante modifiche regolamentari, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 509/1994. In considerazione

dello specifico regolamento elettorale e della peculiare platea di riferimento, le procedure elettorali della Fondazione Enasarco sono sospese, con contestuale prorogatio degli organi, fino al termine fissato dai provvedimenti emanati dalle autorità per il contenimento del COVID-19. Il rinnovo degli organi della Fondazione Enasarco dovrà essere assicurato tra il 1 settembre e il 31 dicembre 2020.".

44.0.250 (già 48.0.8)

DE BERTOLDI, CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni in favore degli enti privati di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 509/1994 per le diverse gestioni obbligatorie da loro amministrare, con apposita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale da inviare ai ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica. Le indennità di natura assistenziale erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996 n. 917.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5% dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, fermo restando il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente».

Art. 46

46.1 (testo 2)

ROMANO, FLORIDIA, MATRISCIANO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI, AUDDINO, MAIORINO

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.», e dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.».

Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia proceduto al recesso del contratto dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604 può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del presente decreto dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.».

Art. 48

48.3

CALANDRINI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e so-

cioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, al fine di evitare il regresso degli utenti degli interventi socio sanitari, socio educativi e socio assistenziali, sino ad ora acquisiti, prestazioni in forme individuali domiciliari, adottando per ogni intervento misure atte a prevenire il contagio o, in subordine e solo ove non sia possibile rendere la prestazione in forma domiciliare, a distanza purché queste siano rese in conformità con quanto previsto all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, o resi nel rispetto delle direttive sanitarie, preferibilmente, negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, sentite le associazioni delle persone con disabilità e delle famiglie e comunque nel rispetto dell'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti».

48.5

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,» con le parole: «di ogni ordine e grado».

Art. 49

49.4 (testo 2)

ACCOTO, GALLICCHIO, FENU, LANNUTTI, GIROTTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «fino al 31 dicembre 2020»;

2) *alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.»;

3) *alla lettera c), sopprimere le seguenti parole:* «per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La percentuale massima della garanzia del Fondo è elevata fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell'Unione Europea qualora quest'ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore del presente articolo.»;

4) *alla lettera f), dopo le parole:* «la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale,» *inserire le seguenti:* «ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti,»;

5) *sostituire la lettera g) con la seguente:* «fermo restando quanto già previsto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 marzo 2017, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, è calcolata la probabilità di inadempimento delle imprese esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. La garanzia è concessa anche a favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;»;

6) *alla lettera j), dopo le parole:* «specifici portafogli di finanziamenti» *inserire le seguenti:* «, anche senza piano d'ammortamento,»;

7) alla lettera k) apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno» *con le seguenti:* «nuovi finanziamenti fino a 60 mesi»;

b) *sostituire le parole:* «3 mila euro» *con le seguenti:* «25 mila euro»;

c) *sopprimere la parola:* «assoggettati»;

d) *sopprimere le parole da:* «come da dichiarazione» *fino a:* «DPR 445/2000»;

8) *sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa. Le sezioni possono anche essere destinate in via esclusiva alla copertura degli interessi e degli altri oneri connessi alla concessione dei finanziamenti garantiti da Fondo a carico delle imprese»;

9) *dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

«m-bis) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate e/o erogate dal soggetto finanziatore alla data di presentazione della richiesta, ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.»;

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis, All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".».

1-ter, La garanzia dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.

1-quater. Per le imprese accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, qualora il rilascio della documentazione antimafia non

sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.

I-quinquies. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un *rating*, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione *Standard's and Poor's*, sono applicate le seguenti misure:

a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500.000.000;

b) i finanziamenti possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;

c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;

d) il punto di stacco e lo spessore della tranche *junior* del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di *default* calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;

e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90 per cento della tranche *junior* del portafoglio di finanziamenti;

f) la quota della tranche *junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 15 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;

g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;

h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.»;

c) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 la garanzia è estesa, a richiesta dei soggetti garantiti, attraverso la fondazione o l'associazione di riferimento, anche alle concessioni di credito in favore delle persone fisiche che hanno fatto richiesta di finanziamento al fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n.108, prima del 22 febbraio 2020. La garanzia è richiesta attraverso la fondazione o l'associazione di riferimento e copre le perdite riferite alla sospensione del pagamento delle rate dal febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Tutti i finanziamenti erogati dal fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, prima del 22 febbraio 2020 possono essere sospesi fino al 31 dicembre 2020 per ragioni riferite all'epidemia Covid-19. Le somme rientranti nella sospensione saranno rimborsate dai soggetti garantiti, beneficiari del Fondo, in rate mensili prolungando per lo stesso numero i mesi il piano di ammortamento originario.

5-ter. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono erogare credito alle microimprese, così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003, recepita dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto del 18 aprile 2005. Al fine di ridurre la concentrazione del rischio, i finanziamenti complessivamente concessi dagli operatori di finanza mutualistica e solidale alla medesima microimpresa non possono essere superiori al 10 per cento del proprio patrimonio netto complessivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.».

49.7

DE BERTOLDI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni

a) al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «1.500.000», con le seguenti: «2.500.000»;

b) alla lettera g) aggiungere infine il seguente periodo: «, ad esclusione delle Start-up e Piccole e medie imprese innovative che risultano essere danneggiate dall'emergenza Covid-19 riportando una perdita di fatturato o di blocco delle attività commerciali».

49.20

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per PMI si intende qualsiasi entità, a prescindere della forma giuridica rivestita, che svolga attività economica, comprese le entità che svolgono attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica, secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.».

49.0.5

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Modifica operatività della Sezione speciale PMI creditrici della PA e del settore edile)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge il 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis le parole: "inadempienze probabili (UTP)", sono sostituite dalle parole: "*default* ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento UE n. 575/2013 e del Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 secondo quanto contenuto nel 27° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 'Disposizioni di vigilanza per le banche' della Banca d'Italia", incluse le "sofferenze", come risultanti dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "scaduti" o "sconfinamenti";

b) al comma 6-bis le parole: "entro la data dell'11 febbraio 2019" sono sostituite dalle parole: "entro la data del 1 marzo 2020"».

Art. 54

54.4

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) i benefici del Fondo sono estesi a tutti i contratti di finanziamento o di mutuo, stipulati con le banche diversi da quelli finalizzati all'acquisto della prima casa di abitazione, che prevedono il rimborso mediante un piano rateale, nonché ai finanziamenti e/o mutui erogati dagli altri intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, rientranti nelle fattispecie di "credito al consumo", rimborsati con un piano rateale, anche mediante la cessione del quinto dello stipendio.».

ORDINI DEL GIORNO

G54.100

NASTRI

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge introduce una serie di misure volte a fronteggiare l'emergenza collegata alla diffusione della Covid-19, sia attraverso il potenziamento della dotazione di personale, strumenti e mezzi del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e delle Forze di polizia, sia attraverso il sostegno finanziario ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese;

le misure contenute, con particolare riferimento alle esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese e delle famiglie, con particolare riguardo alla salvaguardia delle linee di credito aperte presso le banche, risultano indubbiamente insufficienti ad evitare possibili strette creditizie e interventi punitivi verso i debitori da parte del sistema creditizio, i cui effetti avrebbero conseguenze distruttive sul tessuto economico e sociale;

la necessità d'introdurre in tempi rapidi, misure indifferibili e ampie, finalizzate a prevedere adeguate e importanti misure straordinarie di ga-

ranzia di prestiti alle imprese e alle famiglie, in forma diretta e immediata, risulta indispensabile, al fine di evitare possibili carenze di liquidità nei confronti del sistema delle imprese, che se non contrastate con mezzi adeguati, porteranno ad un incremento dei fallimenti che interesseranno moltissime imprese e nei riguardi delle famiglie, un inevitabile diffondersi di tensioni sociali nel Paese;

impegna il Governo:

ad introdurre in tempi rapidi, un intervento normativo ad hoc volto a prevedere un'iniezione di liquidità finanziaria, nei riguardi delle famiglie e delle imprese, attraverso l'erogazione di mutui di liquidità a tasso d'interesse pari allo 0% direttamente sui conti correnti bancari, concordati con l'Associazione bancaria italiana e l'Agenzia delle entrate, sulla base dei volumi di perdita di fatturato relativo all'anno precedente, nei riguardi delle imprese, nonché sui dati delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, (in forma percentuale) e su determinate fasce di reddito, in particolare nei confronti di coloro che hanno perso l'attività di lavoro a causa della diffusione del *coronavirus*.

G54.103 (testo 2)

MIRABELLI, RICCARDI, LAFORGIA, COMINCINI, SERAFINI, ALFIERI, NOCERINO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1766, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'attuale e protratta situazione emergenziale derivante dalla diffusione del virus COVID-19 sta colpendo in modo assolutamente straordinario il Comune e la città metropolitana di Milano che dovrà quindi far fronte nel breve termine a un minor gettito e, più in generale, a minori entrate, di portata particolarmente significativa e mai riscontrata prima;

ciò comporterà dunque, in assenza di un contributo straordinario statale, l'impossibilità per il Comune di Milano di chiudere in pareggio il bilancio in corso di approvazione;

nel bilancio di previsione si stimano, ad esempio, 400 milioni di euro di entrate derivanti dalla vendita dei biglietti per il trasporto pubblico locale (autobus, tram e metropolitane), 55 milioni di euro dalla tassa di soggiorno, circa 80 milioni tra dividendi ordinari e straordinari di SEA, 60 milioni di gettito derivante da COSAP, circa 27 milioni dai nidi per l'infanzia e circa 4 milioni dal mondo della ristorazione. La lista potrebbe continuare. Per

tutte queste voci si registrerebbe una decurtazione pari ad almeno l'80% delle entrate indicate in bilancio, corrispondenti ad un ammontare superiore a 500 milioni di euro in meno di entrate per il Comune;

ritenendo necessario in questa situazione prevedere misure straordinarie per il comune e la città metropolitana di Milano per consentire la chiusura dei bilanci, continuare ad assicurare i servizi pubblici essenziali sul territorio e favorire una rapida ripresa e il rilancio di una realtà territoriale fondamentale per la crescita di tutto il Paese,

impegna il Governo:

ad introdurre, nel prossimo decreto utile per affrontare le conseguenze dell'emergenza COVID-19:

- misure di sostegno volte a consentire il rinvio del servizio del debito di tutti i mutui esistenti, ivi inclusi quelli concessi da CDP, alla scadenza del relativo piano di ammortamento, nonché fornire le risorse necessarie all'estinzione anticipata dei mutui ormai troppo onerosi favorendo un significativo risparmio di spesa, decurtare la quota di partecipazione del Comune di Milano per il fondo di solidarietà comunale per gli anni 2019, 2020 e 2021 ed introdurre misure che consentano maggiore elasticità finanziaria nella gestione della spesa per esempio dando la possibilità di ridurre al 60/70% l'accantonamento per fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020 e 2021;

- misure analoghe in favore dei Comuni della Lombardia e delle zone più colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, tali da garantire la continuità nell'erogazione di tutti i servizi di competenza degli enti locali, a partire da quelli sociali, la predisposizione di interventi adeguati in favore dei residenti, a partire da quelli in situazione di maggiore difficoltà socio-economica, e la ripartenza, in situazione di sicurezza sanitaria e con gradualità, delle attività economiche sospese in ragione dell'emergenza.

EMENDAMENTI

54.0.2 (testo 2)

ENDRIZZI, GARRUTI, ACCOTO, GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura in relazione allo stato di emergenza da Covid-19)

1. Al fine di garantire un sostegno alla liquidità delle famiglie, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e sino ad un anno dalla sua cessazione, fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui al medesimo articolo è concesso altresì alle vittime del delitto di usura, che risultino parti offese nel relativo procedimento penale, non rientranti nelle categorie individuate ai commi 2 e *z-bis* dell'articolo 14.

2. Al fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale e garantire gli adeguati stanziamenti per le attività di prevenzione del fenomeno dell'usura, i residui annuali non utilizzati del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativi agli esercizi degli anni 2020 e 2021, sono destinati per gli esercizi dell'anno successivo, nella misura del 50 per cento, al Fondo di prevenzione dell'usura di cui all'articolo 15 della medesima legge.

3. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, vengono destinati al fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 risultante alla data del 30 giugno 2020.».

54.0.3 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 54-bis

(Sospensione procedure esecutive prima casa e agevolazione rette asili)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi nei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, emanato in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e successive modificazioni e integrazioni, è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

2. Il buono attribuito, ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle famiglie per il pagamento delle rette relative alla frequenza degli asili nido pubblici e privati, aventi sede nelle regioni e nelle province ove è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è comunque corrisposto dall'INPS, durante il periodo di sospensione, alle famiglie beneficiarie ai fini della corresponsione agli asili pubblici e privati."

54.0.4 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Ulteriori sospensione in materia di "prima casa")

1. Per i casi in cui il termine annuale di alienazione dell'immobile di cui all'articolo 1, nota II-bis), comma 4-bis della Tariffa Parte I del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, risulti ancora pendente

alla data del 17 marzo 2020, detto termine di intende prorogato alla data del 17 marzo 2021.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.400 milioni di euro per l'anno 2020, e 455 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

54.0.250 (già 71.0.16)

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Agevolazione acquisto prima casa)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, nota *4-bis*) della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i casi in cui il termine annuale di alienazione dell'immobile ivi indicato risulti ancora pendente alla data del 17 marzo 2020, detto termine si intende prorogato al 17 marzo 2021.».

Art. 55

55.2

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Ritirato

Apportate le seguenti modificazioni

a) *al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «credito d'imposta alla data della cessione», inserire il seguente periodo: «; interessi passivi e oneri finanziari assimilati non ancora computati in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione»;*

b) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:*

«c) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, relativi alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.».

c) *il comma 6, inserire il seguente comma:*

«7. In caso di partecipazione al consolidato fiscale di cui agli articoli da 117 a 129 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora una società partecipante ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, è anche possibile trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai componenti di cui al comma 1, diversi dalle eccedenze del rendimento nozionale, realizzati da altri soggetti partecipanti al consolidato, purché non anteriormente all'ingresso nel consolidato medesimo. Nel caso di cui al periodo precedente, il credito d'imposta può essere unicamente utilizzato, senza limiti d'importo, per la liquidazione dell'imposta di gruppo a norma dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

55.4

PETRENGA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 44-bis», aggiungere, infine, il seguente comma:

«6-bis. Qualora un libero professionista iscritto nel rispettivo ordine professionale accerti una perdita su crediti maturati nell'anno 2020 per effetto della dichiarazione di crisi del proprio cliente, può trasformare in credito d'imposta le imposte anticipate, con recupero delle imposte indirette.».

ORDINE DEL GIORNO

G55.116

DE BERTOLDI

Ritirato

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione, contiene una molteplicità d'interventi, che intervengono nella sostanza, in ogni segmento del sistema economico, sociale, del lavoro e produttivo del Paese, oltre che prioritariamente sulla tutela e la salvaguardia della comunità nazionale, diretti a fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, causata dall'epidemia Covid-19;

in tale ambito, le misure adottate dal Governo, finalizzate a sostenere l'impatto economico e sociale, sui lavoratori, le famiglie e le imprese, nettamente insufficienti e incapaci a fronteggiare i gravissimi effetti negativi e penalizzanti che a partire dal breve periodo, si manifesteranno sull'intero sistema-Paese, appaiono peraltro, rivolte più alla tutela di determinate fasce di lavoratori, che nei riguardi degli autonomi, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese;

al riguardo, fra le ulteriori misure fiscali ed economiche prioritarie che si rendono indispensabili introdurre in tempi rapidi, (il cui costo dell'esitazione potrebbe risultare irreversibile per la tenuta sociale del Paese) si evidenziano gli interventi per assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese, unitamente a disposizioni di assoluta emergenza nei riguardi dei contribuenti, volte a differire i termini di pagamento di ogni tipo di imposta e

tributo, nonché misure innovative in grado di sostenere il tessuto economico e produttivo nazionale, nell'attuale fase emergenziale e in quella futura;

all'interno di tale scenario, appare pertanto urgente e necessario prevedere politiche d'espansione in grado di prevedere nel sistema economico, una maggiore quantità di potere d'acquisto, mettendola a disposizione degli operatori che si muovono nell'ambito dell'economia reale ovvero: famiglie e le imprese, attraverso una netta diminuzione del carico fiscale, aumentando al contempo i trasferimenti o incrementando la spesa pubblica statale diretta;

l'istituto della moneta fiscale, inteso come qualunque titolo privato o pubblico che lo Stato accetta dai possessori per l'adempimento dei propri obblighi fiscali nella forma di sconti sugli importi dovuti o di pagamento dei medesimi, può costituire al riguardo, un'importante sostegno all'economia reale, la cui manovra monetaria, è in grado di apportare significativi risultati in termini di ripresa della domanda interna e miglioramento della competitività delle imprese, in particolare nell'attuale fase di estrema emergenza sanitaria e successivamente economico e finanziaria, che sta coinvolgendo l'intero Paese;

tale strumento è rappresentato attraverso titoli, che non costituiscono moneta legale né impegnano lo Stato a garantire la conversione in moneta legale, ma tuttavia sono negoziabili, trasferibili a terzi e scambiabili sul mercato, in grado di garantire il diritto al titolare, di ridurre i pagamenti dovuti alla pubblica amministrazione (per tasse, imposte, contributi) a partire da due anni dopo la loro emissione e non devono essere collocati sul mercato, ma attribuiti direttamente a una pluralità di soggetti, quali: le persone fisiche, il sistema delle imprese e gli enti pubblici territoriali, per finanziare investimenti e spese correnti (in primo luogo, nell'immediato, le azioni di contrasto all'emergenza *Coronavirus*);

a tal fine, in relazione alla crisi dei mercati finanziari e al perdurare dei contrasti tra i Governi che si manifestano a livello europeo e internazionale, (che evidenziano la mancanza di adeguate risposte coordinate e globali) in sintonia con le accelerazioni della diffusione del *Coronavirus* su scala mondiale, appare pertanto urgente e necessario, introdurre nuovi strumenti di politica fiscale, in grado di stimolare la ripresa economica per il nostro Paese, come lo strumento della moneta fiscale, (inteso quale mezzo di pagamento) nella consapevolezza che tale iniziativa potrà nei prossimi anni, anche in relazione agli scenari economici che si prevedono oggettivamente, difficili e complessi, garantire un effetto moltiplicatore finalizzato al rilancio dell'economia interna, senza contravvenire alle regole europee e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in tempi rapidi, in relazione ai prossimi scenari che si determineranno per il sistema economico e finanziario nazionale a partire dal breve periodo, nonché alle forti previsioni al ribasso del prodotto nazionale lordo, ad ampliare le fattispecie ammesse alla compensazione tra crediti e debiti della pubblica amministrazione, anche attraverso

titoli riconducibili alla più ampia categoria dei certificati di compensazione fiscale, definendoli, quale «moneta fiscale» complementare, priva di corso legale, basata su sconti fiscali differiti, relativi a imposte non ancora maturate.

EMENDAMENTI

55.0.8

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Deroghe per l'utilizzo del fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Sino al 31 dicembre 2022, al fine di adottare iniziative finalizzate al sostegno delle imprese, i comuni sono autorizzati a utilizzare una quota non superiore al 50 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, in deroga ai limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni».

55.0.250 (già 57.0.6)

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, comma 1, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi".».

Art. 56

56.4

PETRENGA

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «attività imprenditoriali», inserire le parole: «e i liberi professionisti iscritti nei rispettivi ordini professionali alla data del 23 febbraio 2020» e, dopo le parole: «come definite al comma 5», inserire le parole: «e i liberi professionisti, come definiti al comma 5-bis»;*

b) *al comma 3, dopo le parole: «l'Impresa», inserire le parole: «, o il libero professionista»;*

c) *al comma 4, dopo le parole: «le Imprese», inserire le parole: «o i liberi professionisti»;*

d) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Ai fini del presente articolo, si intendono per liberi professionisti, i lavoratori autonomi aventi Partita Iva, iscritti nei rispettivi ordini professionali alla data del 23 febbraio 2020, aventi sede in Italia».

56.7 (testo 2)

STEFANO, MANCA, FERRARI, D'ALFONSO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo le parole: «come definite dal comma 5» aggiungere le seguenti: «nonché le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 e i liberi professionisti,»;*

b) *al comma 2, alle lettere b) e c), sostituire le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, con le seguenti: «28 febbraio 2021»;*

c) *dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un tavolo di confronto con l'associazione bancaria italiana ABI e i rappresentanti maggiormente rappresentativi della rete delle imprese e degli industriali affinché si raggiunga un accordo per il credito da realizzare entro 15 giorni dalla data di approvazione della presente disposizione al fine di predisporre linee di finanziamento da parte del sistema bancario destinate al ripristino del capitale circolante nelle piccole e medie imprese e per far fronte alle esigenze di liquidità dovute al pagamento delle fatture i cui termini di pagamento risultano scaduti durante il periodo di inattività dell'impresa collegata all'emer-

genza sanitaria, nonché la proroga, fino a 12 mesi, delle scadenze in essere sulle linee di credito a breve termine e sulle linee bancarie a sostegno del circolante. I finanziamenti concessi ai sensi del presente comma sono ammissibili alla garanzia del fondo di cui all'articolo 49.».

56.8

DE BERTOLDI

Ritirato

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la parola: «comma 5», aggiungere il seguente periodo:«*, nonché le *start up* innovative e incubatore certificato e le piccole e medie imprese innovative, che accedono in via prioritaria ai fini delle misure previste dal presente articolo».

b) *il comma 5, è sostituito dal seguente:*

«5 Ai fini del presente articolo, s'intendono:

1) per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia;

2) per *Start up* innovative e incubatore certificato, come definite ai sensi dell'articolo 25 del decreto - legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

3) per Piccole e medie imprese innovative, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Con riferimento a quanto disposto dal precedente comma, per le operazioni di sostegno finanziario, le *start up* innovative, incubatore certificato e le piccole e medie imprese innovative, possono accedere alle condizioni previste dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, anche attraverso più operazioni fino alla concorrenza del tetto stabilito con priorità alle operazioni finalizzate alla ristrutturazione del debito per le Piccole e medie imprese e *Startup* Innovative che hanno subito perdite di fatturato».

56.14 (testo 2)

ACCOTO, PAVANELLI, GIROTTTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «30 settembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con le seguenti: «di aver subito carenze di liquidità o una riduzione dell'attività quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Le banche, gli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, non hanno alcun onere di verifica dell'autocertificazione presentata dalle imprese»;*

c) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui tali operazioni si riferiscano a imprese che presentino, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà", ovvero classificata a "sofferenza" dopo il 22 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, la rinegoziazione del debito dovrà essere accordata dall'intermediario in data antecedente rispetto alla richiesta al Fondo di Garanzia.»;*

d) *al comma 5, dopo la parola «2003» aggiungere le seguenti: «e le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499»;*

e) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, sono sospese le segnalazioni al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia, denominato "Centrale dei Rischi", di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994.».

56.18 (testo 2)

CONZATTI, DE BERTOLDI, FARAONE, NENCINI, TESTOR

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: «Tale epidemia è riconosciuta anche come calamità naturale per il settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014».*

b) *Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, pure di propria iniziativa, per mutui e altri finanziamenti, anche tramite il rilascio di cambiali agrarie, la sospensione del pagamento delle rate, o l'allungamento della scadenza dei finanziamenti per gli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alle garanzie, pubbliche o private, la durata delle medesime viene automaticamente estesa.

2-ter. I termini di scadenza, ricadenti nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020, dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati, emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 31 ottobre 2020, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di duecento giorni. La proroga opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso, persone fisiche o giuridiche, domiciliate o aventi sede principale o secondaria alla data del 1° gennaio 2020 in Italia.

2-quater. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui al 213 5 del c.c., in forma singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie.»

Al comma 4, sostituire le parole: «alla data di pubblicazione del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 31 dicembre 2019».

56.0.4

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Ritirato

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 56-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore delle micro piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dal l'epidemia di COVID-19, le imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, possono a loro scelta:

a) utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, i crediti tributari risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dei sostituti di imposta e dell'IVA anche infrannuali, oltre il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate. I soggetti IVA, che vantano crediti tributari in attesa di rimborso e regolarmente liquidati dalla Agenzia delle entrate, possono utilizzare i predetti crediti in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate;

b) comunicare mediante messaggio di posta elettronica certificata all'amministrazione finanziaria la propria intenzione di appoggiare il pagamento presso una banca; quest'ultima, messa in copia nella comunicazione via pec, effettuerà l'operazione di anticipo senza possibilità di diniego e diventerà creditrice dell'Amministrazione finanziaria quale cessionaria del credito fiscale percependo gli interessi che matureranno nel tempo intercorrente fino all'effettivo incasso da parte dell'amministrazione finanziaria. Le somme in questo modo anticipate sono intangibili per qualunque successivo credito da parte dell'amministrazione finanziaria stessa o di terzi nei confronti dell'impresa e quindi inopponibile alla banca qualunque eccezione del pagamento del credito ceduto».

56.0.5

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", gli Istituti bancari concedono alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Parimenti per le aziende non affidate ma con credibilità dimostrabile attraverso bilanci in positivo e regolarità contributiva si provvede all'affidamento pari ad 1/12 del fatturato riferito all'ultimo bilancio depositato.

2. Sono da considerare rinnovate in automatico, quindi da non ritenersi insolute, le ricevute bancarie dei mesi di marzo e aprile 2020 per le quali vi è stato il mancato pagamento.

3. Lo Stato, anche per mezzo di enti dallo stesso partecipati, presta garanzia totale e sovrana agli istituti di credito.

4. Al fine della classificazione da parte degli istituti di credito dei requisiti delle aziende si opera mediante autocertificazione senza ulteriori procedure di accertamento restando valide le istruttorie precedenti. Per le società non affidate la autocertificazione è sostituita dalla presentazione dell'ultimo bilancio depositato nonché della regolarità contributiva. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle normali fattispecie di punibilità».

56.0.8 (testo 2)

LAUS, STEFANO, D'ALFONSO, MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati e certificati in forma ordinaria o telematica nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute per imposte e tributi liquidati nelle

dichiarazioni periodiche, contributive o fiscali, del contribuente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, per l'individuazione degli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.».

56.0.9 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis

(Rilascio di garanzie a istituti bancari)

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19, le regioni e le province autonome, nelle more dell'attuazione delle misure di sostegno di cui al presente decreto e in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono emettere garanzie nei confronti degli istituti bancari che erogano, anche nella misura del 100 per cento dell'importo richiesto, prestiti alle micro, piccole e medie imprese senza oneri a carico dei beneficiari. Le garanzie possono essere rilasciate nei confronti di banche locali, nazionali o estere per crediti concessi sotto ogni forma per le attività connesse alla ripresa dell'attività commerciale. Le garanzie possono essere prestate anche agli istituti bancari che concedono crediti a persone che, a causa degli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria, abbiano risentito di una sensibile contrazione del proprio reddito mensile.»

Art. 57

57.0.1 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI,

LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 57-bis

(Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi sulle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e sostenerne il rilancio economico attraverso maggiore liquidità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia con dotazione di 3.000.000.000 euro per l'anno 2020, in favore di banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti alle società che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è rilasciata fino a un massimo del 90 per cento del finanziamento secondo gli scaglioni definiti dalla presente disposizione, a prima richiesta, a condizioni di mercato, esplicita, incondizionata, irrevocabile e conforme alla normativa di riferimento dell'Unione europea.

2. Lo Stato si avvale di Cassa Depositi e Prestiti per l'istruttoria delle pratiche di finanziamento e di garanzia.

3. La garanzia e i finanziamenti sono erogati nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) importo massimo garantito:

1) garanzia del 90 per cento dell'importo del finanziamento per società con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore della produzione fino a 1.500 milioni di euro;

2) garanzia del 80 per cento dell'importo del finanziamento per le società con valore della produzione tra 1.500 milioni di euro e 5.000 milioni di euro, ovvero con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) garanzia del 70 per cento per le società con valore della produzione superiore a 5.000 milioni di euro.

b) la garanzia copre capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

c) importo del finanziamento per singolo prestatore pari al 25 per cento del valore della produzione dell'esercizio 2019;

d) durata dei finanziamenti fino a 6 anni

e) le somme finanziate non possono essere utilizzate per rifinanziare in via anticipata finanziamenti esistenti.

4. La procedura di richiesta di attivazione della garanzia connessa al finanziamento è diversa in considerazione delle dimensioni del richiedente, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le società con meno di 5.000 dipendenti in Italia ovvero con valore della produzione inferiore a 1.500 milioni di euro possono avvalersi di una procedura semplificata come di seguito indicato:

1) inoltro alla banca da parte della società richiedente della domanda di accesso al finanziamento garantito dallo Stato;

2) analisi della richiesta da parte della banca e rilascio del parere sul finanziamento alla Società. La prosecuzione della procedura da parte della Società è subordinata al parere positivo della banca;

3) trasmissione, da parte della Società, della richiesta di emissione della garanzia a Cassa Depositi e Prestiti, la quale procede all'istruttoria, alla verifica del parere della banca, e all'emissione di un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

4) comunicazione alla banca, da parte della Società, del codice unico;

5) Erogazione, da parte della banca o da pool di banche, del finanziamento assistito dalla garanzia statale come istruita da Cassa Depositi e Prestiti e identificata con il codice unico di cui al numero precedente.

b) le società con più di 5000 dipendenti in Italia ovvero con valore della produzione superiore a 5.000 milioni di euro sono soggette alla seguente procedura:

1) inoltro alla banca da parte della società richiedente della domanda di accesso al finanziamento garantito dallo Stato;

2) analisi della richiesta da parte della banca e rilascio del parere sul finanziamento alla Società. La prosecuzione della procedura da parte della Società è subordinata al parere positivo della banca;

3) trasmissione, da parte della Società, della richiesta di emissione della garanzia a Cassa Depositi e Prestiti che ne dà informazione alla Direzione Generale del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

4) la garanzia dello Stato è emessa con decreto individuale emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;

5) erogazione del finanziamento assistito dalla garanzia statale a seguito dell'emissione del decreto da parte della banca, anche in pool con altre banche.

5. Ai fini di quanto sopra viene preso come riferimento unicamente il valore della produzione delle società del gruppo registrate in Italia, ad esclusione dell'IVA. La società richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.

6. Sono escluse dalle misure di cui al presente articolo le società soggette a procedure concorsuali.

7. Qualora nei due mesi successivi all'erogazione del finanziamento intervenga un evento di default del soggetto prenditore, la garanzia statale prevista dal presente articolo si riterrà non più efficace.

8. La garanzia di cui al comma 1 è destinata, nel limite massimo del 7 per cento del fondo, a finanziamenti di lavoratori autonomi che ne facciano richiesta.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 3.000.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 1.500.000.000 euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto a 1.500.000.000 euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

57.0.3

URSO, CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni volte a tutelare le imprese operanti in settori di rilevanza strategica e le aziende rilevanti nella produzione nazionale)

1. Al fine di tutelare le imprese nazionali attive nei settori di rilevanza strategica, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e quelle nei settori sottoposti alla normativa vigente sul "Golden power" da scalate ostili o da operazioni di speculazione connesse alla grave crisi sociale ed economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. è autorizzata - anche in deroga ad ogni limite statutario - ad acquistare titoli, obbligazioni e capitale sociale delle suddette imprese e, su indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, delle aziende il cui marchio sia stato definito "marchio storico" nonché di quelle di alto valore per le filiere produttive italiane, al fine di preservarne la produzione in Italia.

2. Le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ai fini delle operazioni di cui al comma 1 sono assistite dalla garanzia dello Stato, nella misura dell'ottanta per cento. A tal fine è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Cassa depositi e prestiti S.p.a. procede alla vendita dei titoli, delle obbligazioni ovvero del capitale sociale acquisiti ai sensi del presente articolo, entro tre anni dalla data della loro acquisizione, in modo da non alterare le normali condizioni di concorrenzialità nel mercato».

57.0.250 (già 72.0.1)

URSO, CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza nazionale volte a rafforzare la tutela degli interessi strategici economici ed estensione del golden power al settore del credito, assicurativo e finanziario)

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: ", ove istituita," ovunque ricorrano;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "ove lo ritenga opportuno, può delegare" sono sostituite dalla seguente: "delega" e dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. L'Autorità delegata partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica quando vengano trattate questioni che incidono, anche in maniera indiretta, sulla sicurezza nel campo economico produttivo";

c) all'articolo 5, alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti parole: "nonché dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'università e della ricerca e dal Ministro o Sottosegretario con delega al Cipe quando vengano trattate questioni inerenti la sicurezza nel campo economico produttivo";

d) dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

"Art. 8-bis.

(Tavolo interistituzionale di coordinamento con il sistema economico produttivo)

1. A fine di creare una rete integrata che garantisca il massimo scambio di informazioni con funzioni di consulenza, proposta e confronto stabile nel perseguimento dell'interesse nazionale e volto a promuovere e tutelare le imprese nazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo interistituzionale di coordinamento con il sistema economico produttivo, di seguito denominato "tavolo".

2. Il tavolo, le cui modalità di composizione, organizzazione e funzionamento sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto da rappresentanti dei membri che partecipano alla composizione del Comitato

interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 integrati dai presidenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di regolazione per Energia, reti e ambiente elettrica, dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, del Presidente e del vice Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nonché dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche e produttive e delle Camere di commercio e, ove necessario, dai rappresentanti delle principali aziende definite nel perimetro di sicurezza nazionale di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

3. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese.

Art. 8-ter.

(Tavolo strategico per la promozione della cultura dell'interesse nazionale e della sicurezza nazionale)

1. Al fine della promozione della cultura dell'interesse nazionale e della sicurezza nazionale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo interistituzionale di coordinamento integrato, di seguito denominato "tavolo".

2. Il tavolo, le cui modalità di composizione, organizzazione e funzionamento sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto da rappresentanti dei membri che partecipano alla composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 integrati dal Presidente e dal vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dai rappresentanti delle Università e degli enti di ricerca, della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, del Consiglio nazionale delle ricerche, della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e, ove necessario, dai rappresentanti di associazioni o enti di ricerca di carattere nazionale competenti per le materie trattate.

3. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese."

2. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, apportare le seguenti modifiche all'articolo 2:

a) alla rubrica aggiungere le seguenti parole: "nonché del credito, assicurativo e finanziario";

b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "dei trasporti e delle comunicazioni" aggiungere: "e del credito, assicurativo e finanziario";

c) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"9-*bis*. È soggetta ad autorizzazione preventiva e al parere favorevole delle medesime imprese, l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che operano nel settore del credito, assicurativo e finanziario e che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute. Sono altresì soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 15 per cento, il 20 per cento, il 30 per cento o il 50 per cento anche tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

9-*ter*. Nel caso di banche, la proposta della Banca d'Italia alla BCE ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, deve essere preliminarmente autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico con provvedimento congiunto; nel caso di assicurazioni l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico con provvedimento congiunto sentito il parere dell'IVASS, in tutti gli altri casi è rilasciata con provvedimento congiunto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico.

9-*quater*. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulle società di cui al comma 10 inerenti le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dai precedenti commi non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dai precedenti commi sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta dagli altri azionisti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o da strumenti derivati per le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.

9-*quinquies*. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dai commi 10 e 11 del presente articolo non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro il termine di 180 giorni dall'acquisizione."

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si applicano anche nei confronti dei soggetti interni all'Unione europea per un periodo non superiore a 12 mesi.

4. L'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - (*Relazione al Parlamento e Legge annuale per la sicurezza nazionale*) - 1. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.

2. Alla relazione di cui al comma 1 è allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.

3. Le Camere tempestivamente si pronunciano con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

4. Entro il mese di aprile di ogni anno il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge annuale per la sicurezza nazionale al fine di rispondere alle esigenze emerse dalla relazione annuale, tenendo anche conto degli atti approvati dalle Camere, volte a garantire la piena funzionalità del sistema di sicurezza nazionale.

5. Il disegno di legge annuale per la sicurezza nazionale reca ai fini di cui al comma 4:

a) norme di immediata applicazione;

b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti;

d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare."».

57.0.251 (già 76.0.1)

CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. I poteri previsti ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, possono essere esercitati con riferimento anche a settori diversi da quelli espressamente previsti ai sensi del citato decreto-legge, in presenza di gravi minacce per la sicurezza e la stabilità del Paese o di sue aree territoriali rilevanti. A tal fine, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i settori ai quali si applica la presente disposizione. Si applica l'articolo 2, commi 2 e seguenti, del citato decreto n. 21 del 2012.».

Art. 59

59.0.2

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Disposizioni volte ad agevolare la rinegoziazione di mutui ipotecari concessi per l'acquisto di immobili destinati a prima casa ed oggetto di procedura esecutiva immobiliare)

1. Il presente articolo reca disposizioni volte a favorire la rinegoziazione del contratto di mutuo immobiliare per l'acquisto della prima casa, qualora sia in corso una procedura esecutiva immobiliare per il recupero di un credito ipotecario di primo grado e oggetto dell'esecuzione sia la prima casa di abitazione del debitore.

2. Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare sul bene oggetto di garanzia ipotecaria di primo grado, qualora il mutuo sia stato concesso per

l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota *II-bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e sia stato già rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato, il debitore mutuatario può richiedere la sospensione del processo esecutivo e presentare al creditore bancario ipotecario la richiesta di rinegoziazione del credito ipotecario. La rinegoziazione del credito ipotecario avviene nei limiti e nelle forme di seguito indicati:

a) l'offerta deve indicare un importo non inferiore al minore tra il valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio ovvero il prezzo base della prossima asta fissata nella procedura e, nel caso in cui il debito complessivo sia inferiore a tali valori, deve fare riferimento al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile;

b) l'importo determinato secondo i parametri di cui alla lettera *a)* deve essere versato con una dilazione non superiore a venti anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione e comunque non superiore ad una durata in anni che, sommata all'età del debitore, superi il numero di ottanta;

c) la garanzia ipotecaria prestata in favore del creditore bancario è confermata e mantenuta ai patti e alle condizioni originarie che devono intendersi integralmente richiamati e confermati;

d) alla dilazione dei pagamenti è applicato un tasso fisso non superiore al tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre di riferimento per operazioni di mutui ipotecari della medesima specie a tasso fisso.

3. Il comma 2 si applica in presenza delle seguenti condizioni:

a) il pignoramento a seguito del quale si procede all'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca deve essere stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 31 dicembre 2018;

b) non devono essere intervenuti altri creditori oltre al creditore bancario titolare del credito;

c) la richiesta di rinegoziazione deve essere stata presentata per la prima volta nell'ambito del processo esecutivo;

d) alla data di presentazione il debito complessivo per capitale e interessi anche di mora calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile non deve essere complessivamente superiore a euro 500.000.

4. Il creditore bancario svolge un'istruttoria in merito alla richiesta di rinegoziazione del credito entro novanta giorni dalla richiesta medesima, sulla base dell'attuale situazione reddituale e della solidità finanziaria e patrimoniale del debitore e, in assenza di elementi ostativi, formalizza con il debitore l'accordo di rinegoziazione.

5. Ai fini della valutazione di cui al comma 4 non rileva l'inadempimento che ha determinato l'avvio della procedura esecutiva immobiliare pendente.

6. Ai sensi del comma 4, l'incapacità reddituale si presume qualora il complessivo impegno finanziario annuale derivante dal pagamento delle rate del mutuo rinegoziato sia superiore ad un terzo del reddito netto del debitore; qualora l'importo della rata sia inferiore ad un terzo del reddito netto del debitore, il creditore non può rifiutare la proposta se non per giusta causa o giustificati motivi.».

Art. 60

60.2

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

Art. 61

61.2

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Ritirato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 61. - (*Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria*) - 1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, le parole: "30 aprile", sono sostituite dalle parole: "31 agosto".

2. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera *a*), le parole: "24 e 29", sono sostituite dalle parole: "24, 25 e 25-bis".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano a tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

4. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

61.10

LA PIETRA

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 al comma 1, primo periodo, le parole: "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 aprile 2021"».

Conseguentemente al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020» con «entro il 31 maggio 2021».

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:

s) imprese agricole dedite alla coltivazione di piante e fiori in piena aria e in coltura protetta;

t) allevamenti di bovini e bufalini sia da latte che da carne;

u) allevamenti di suini.

Al comma 4, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020» con le parole: «entro il 31 marzo 2021».

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020» con le parole: «entro il 30 giugno 2021».

Alla fine del comma 4, dopo le parole: «quanto già versato» sono aggiunte le seguenti parole: «I versamenti sospesi di cui al presente articolo non comporteranno segnalazioni di irregolarità ai fini dell'emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva».

61.11

DE BERTOLDI

Ritirato

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

1-bis. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 aggiungere il seguente dal seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti dei termini per il pagamento dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i termini relativi agli adempimenti e alle scadenze dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al precedente comma, nonché le rimesse dei premi alle imprese di assicurazione, s'intendono posticipati in un'unica soluzione, nel periodo dal 24 marzo 2020, al 24 maggio 2020, ed i relativi pagamenti possono essere effettuati con causale "emergenza COVID-19. I versamenti relativi alle rimesse dei premi alle imprese assicurative possono essere progressivamente posticipati ogni due mesi, fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre lo stato di emergenza epidemiologico causato dal coronavirus. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano"».

Conseguentemente al decreto-legge 2 marzo 2020, n.9 all'articolo 5 comma 1, e all'articolo 8 comma 1, lettera b) sopprimere rispettivamente le seguenti parole: «e dei premi per l'assicurazione obbligatoria».

61.22

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) le imprese agricole».

61.26

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis) soggetti che gestiscono servizi di *call center* sul territorio nazionale;».

61.28

NASTRI

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera: «r», aggiungere la seguente:

«s) alle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini, intese quali lavanderie industriali, operanti anche nel settore del turismo e delle strutture ricettive».

61.31

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Al comma 3, dopo la parola: «ricettive» inserire le seguenti: «e turistico-ricreative».

61.43

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti entro il 30 aprile 2020 relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva sono sospesi per lo stesso periodo. La

sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi».

ORDINI DEL GIORNO

G61.101

CIRIANI, CALANDRINI, FAZZOLARI

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1766, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

la grave emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando in questi mesi è un evento del tutto eccezionale, che rischia seriamente di compromettere la tenuta dell'intero assetto sociale ed economico nazionale;

accanto ad interventi straordinari e stringenti di contenimento del fenomeno epidemiologico nonché di prevenzione e di controllo dell'intero territorio, sono assolutamente necessarie e urgenti misure - organiche ed efficaci - di sostegno e promozione in favore di tutti i settori produttivi e professionali che, già fortemente colpiti dalla crisi degli ultimi anni, rischiano di pagare il prezzo più alto, per effetto anche della forte recessione globale che si profila per il futuro;

le misure di sostegno al lavoro contenute nel provvedimento in esame sono, per molti aspetti, inadeguate ed insufficienti, soprattutto sul versante della tutela dei lavoratori autonomi, ed in particolare di determinate categorie già pesantemente penalizzate dalle politiche restrittive adottate negli ultimi anni, quali gli artigiani, i piccoli commercianti, i lavoratori domestici e i liberi professionisti iscritti agli Ordini;

considerato che:

il necessario blocco di gran parte delle attività produttive e professionali sta ulteriormente aggravando le condizioni in cui versano da tempo la maggior parte delle categorie sopra citate;

esse rappresentano, peraltro, lo snodo vitale per lo sviluppo, la competitività e la crescita economica della nostra Nazione;

un passo essenziale per dare loro ossigeno è sicuramente quello di intervenire sulle modalità di contribuzione a fini pensionistici,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure di competenza volte ad assicurare - almeno per l'anno in corso - l'abolizione dei minimi contributivi pensionistici per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'INPS e a promuovere una decisa attività di sensibilizzazione nei confronti delle Casse nazionali di previdenza private affinché adottino, anche esse, forme di sospensione del pagamento dei contributi minimi (soggettivi ed integrativi) da parte dei loro iscritti.

G61.106 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, FARAONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'articolo 61 del disegno di legge in esame, al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, estende la sospensione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 a ulteriori categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell'arte e della cultura, del trasporto, della ristorazione, dell'educazione e dell'assistenza e della gestione di fiere ed eventi;

tutte le realtà che costituiscono il Terzo settore sono oggi giorno attivamente coinvolti nell'impegno contro la diffusione dei contagi, la cura degli ammalati, e l'assistenza alle fasce di popolazione più deboli,

impegna il Governo:

a sospendere il pagamento delle utenze di tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, strutture turistiche-ricettive così come classificate dalla legislazione regionale vigente che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;

ad estendere la sospensione del pagamento dei mutui anche alle associazioni riconosciute e non riconosciute e alle fondazioni di cui agli artt. 11

e seguenti del Titolo II del Codice Civile, che esercitano una attività economica pur senza scopo di lucro.

EMENDAMENTI

Art. 62

62.2

LA PIETRA

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020» con: «compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2021».

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole: «compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020» con: «compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2021».

alla fine del comma 2, punto c) dell'art. 62 dopo le parole: «l'assicurazione obbligatoria», sono aggiunte le seguenti parole: «comprese le quote a carico del lavoratore dipendente o del collaboratore.».

sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei confronti delle dei soggetti, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio nei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e 31 maggio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.».

al comma 5 sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020» con: «entro il 31 maggio 2021» e conseguentemente: sostituire le parole: «a decorrere da maggio 2020» con: «a decorrere da febbraio 2021».

alla fine del comma 5, dopo le parole: «quanto già versato.» sono aggiunte le seguenti: «I versamenti sospesi di cui al presente articolo non comporteranno segnalazioni di irregolarità ai fini dell'emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.».

al comma 6 sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020 » con: «entro il 30 giugno 2021».

al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020» con: «entro il 31 maggio 2021».

dopo il 7 inserire il comma 8:

«8. A decorrere dal mese di luglio 2020 alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato nel 1° semestre 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, pari ad almeno il 30 per cento di quello relativo al 1° semestre 2019, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione *ex art.* 17 del D.lgs. n. 241/97, nella stessa misura percentuale di contrazione del fatturato, per il versamento di tributi e contributi previdenziali. Il credito d'imposta può anche formare oggetto di cessione nei confronti di banche e altre istituzioni finanziarie».

62.11

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Sono altresì sospesi, per la medesima durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, ad essi correlati, nonché i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020.»;

b) al comma 6, dopo le parole: «Gli adempimenti» aggiungere le seguenti: «e i versamenti»;

c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il termine di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa parte prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, commi 4 e 4-bis, è prorogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998 è prorogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

62.12 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

All'articolo 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1:

a) *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «Per l'anno 2020, non trovano applicazione le disposizioni relative alla dichiarazione dei redditi pre-compilata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e non deve essere effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata al comma 1, i termini per la definizione di procedimenti di risoluzione delle controversie in materia tributaria. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per i procedimenti di autotutela di cui all'articolo 2-quater del decreto legge 20 settembre 1994, n. 564, di acquiescenza di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di accertamento con adesione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di reclamo e mediazione di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle eventuali rate in pagamento per le definizioni già intervenute, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia tributaria.»;

2. al comma 2:

- *nell'alea, le parole:* «31 marzo 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 aprile 2020»;

- *alla lettera a), le parole:* «24 e 29» *sono sostituite dalle seguenti:* «24, 25, 25-bis e 25-ter»;

3. dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che

scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.»;

4. *Al comma 7:*

nel primo periodo le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020»;

le parole: «, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato» sono soppresse»;

nel secondo periodo le parole: «e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi» sono soppresse»;

5. *Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 62-bis

(Causa di forza maggiore)

1. Per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sussiste la causa di forza maggiore in caso di mancato rispetto di termini o condizioni previste da norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte o altri tributi"».

62.16

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 17-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano a partire dal 1° novembre 2020».

62.18

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Ritirato

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

b) *dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. In deroga alla vigente normativa, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ed in considerazione della situazione emergenziale sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in ogni caso, la compensazione dei crediti relativi al comparto delle imposte dirette, può essere effettuato anche prima della presentazione della relativa dichiarazione annuale, previo rilascio da parte dei professionisti abilitati di uno specifico visto di conformità.

7-ter. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi».

62.23 (testo 2)

DELL'OLIO, FENU, ACCOTO

All'articolo 62, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

«Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei termini precompilata 2020, ad eccezio-

ne di quanto previsto al comma 5 del a cui sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "ai sensi dell'articolo 3, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4";

2) le parole "con scadenza al 28 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "con scadenza al 31 gennaio e 28 febbraio";

3) le parole "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile";

b) al comma 2, sostituire le parole: «ricavi o compensi non superiori» *con le seguenti:* «volume di affari non superiore»;

c) al comma 3, sostituire le parole: «volume dei ricavi o compensi percepiti» *con le seguenti:* «volume di affari»;

d) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per i soggetti che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno sospeso l'attività ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, sono sospesi fino al 31 maggio 2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali, di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.»;

e) al comma 5, sostituire le parole: «commi 2 e 3» *con le seguenti:* «commi 2, 3 e 3-bis»;

f) al comma 7, sostituire le parole: «ricavi o compensi non superiori» *con le seguenti:* «volume di affari non superiore».

62.38

RUSPANDINI

Ritirato

Dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato le rate dei versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono sospese.

7-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 7-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31

dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 2 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese ottobre 2020.».

62.39

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "stipulati nell'anno 2019," sono soppresse.».

62.40

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. Gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi per tutta la durata della crisi legata all'emergenza della diffusione del COVID-19 e per i 12 mesi di calendario che seguono.».

62.0.2 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE,
SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nelle province individuate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123.

2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

62.0.17 (testo 2)

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

1. I versamenti relativi all'anno 2020 dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cui sono tenuti i gestori delle strutture ricettive o dell'immobile destinato alle locazioni brevi, ivi compresi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono sospesi sino alla data del 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

62.0.21

CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico)

Al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico mediante impianti a fune, ascensori e scale mobili, ravvisata la difficoltà di svolgimento per tempo delle verifiche ed autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza o delle previste operazioni in termini di approvvigionamento dei materiali, disponibilità dei tecnici specialistici e delle maestranze, le scadenze di cui all'art. 3 dell'Allegato 1 del decreto ministeriale 23/85, all'articolo 2 dell'Allegato 2 del decreto ministeriale 203/15, al D.D. 17/4/12 sono prorogate di 1 anno a seguito della redazione, da parte del Direttore o Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), di una relazione sul permanere delle condizioni di sicurezza all'esercizio da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza;

le scadenze di cui al D.D. 144/16 relative ai criteri di dismissione per età massima delle funi tenditrici (Prospetto 2), alle sostituzioni delle teste fuse (art. 5.2.1 - Prospetto 5) e allo scorrimento delle funi portanti, eccetto le funi

tipo "Ercole"», (art. 1.5) sono prorogate di 1 anno a seguito alla redazione, da parte del Direttore o Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), di una relazione sul permanere delle condizioni di sicurezza all'esercizio da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza;

gli adempimenti di cui all'articolo 7.2 del D.D. 11 maggio 2017, sono prorogati di 1 anno; l'Autorità di sorveglianza può partecipare all'ispezione annuale del Direttore o Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) sulla base di un calendario che il Direttore o Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) comunica all'Autorità di sorveglianza almeno 20 giorni prima dell'effettuazione dell'ispezione stessa;

le scadenze delle abilitazioni e delle patenti di cui al D.D. 18 febbraio 2011 e al D.D. n. 288 del 17 settembre 2014 sono prorogate fino a 180 giorni dopo la revoca dell'emergenza sanitaria;

le scadenze per l'inizio e l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di realizzazione di impianti per i quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 753/80 è prorogata di 1 anno».

62.0.256 (già 79.0.1)

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Differimenti di termini a salvaguardia degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19:

a) il termine di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale FER 4 luglio 2019 per l'entrata in esercizio impianti di produzione cui viene riconosciuta la tariffa incentivante di cui al decreto FER 23 giugno 2016 è prorogato di 240 giorni;

b) i termini di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale FER 23 giugno 2016 per l'entrata in esercizio impianti di produzione sono prorogati di 240 giorni;

c) le date delle procedure di asta e registro dal numero 3 al numero 7 della tabella n. 1 dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale FER 4 luglio 2019 sono prorogate di 240 giorni;

d) le scadenze dei provvedimenti autorizzativi finali, dei pareri, nulla osta e ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di

ogni tipo già rilasciati o/e assentiti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, previsti dal D.P.R 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 per la realizzazione dei progetti in essi previsti, sono prorogate di 12 mesi.».

Art. 64

64.0.1 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 64-bis

(Incentivi per la conversione della produzione di dispositivi di protezione individuale)

1. Alle imprese che convertono, anche parzialmente, la loro attività produttiva per produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del presente decreto, è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per la conversione dell'attività produttiva fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 99 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 65

65.3 (testo 2)

FLORIDIA, ACCOTO, FENU, DESSÌ, EVANGELISTA, GALLICCHIO, PRESUTTO, ROMANO, GIROTTO

All'articolo 65, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/6, D/7 e D/8, anche nel caso di mancato avvio dell'attività a causa dell'avvenuta emergenza COVID-19. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti titolari di immobili rientranti nella categoria catastale A/10.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «11 marzo 2020» inserire le seguenti: «, salvo che i soggetti che svolgono tali attività non dimostrino che negli immobili di cui al comma 1 non sia stato possibile attivare l'esercizio dell'attività di impresa a causa dell'emergenza Covid-19, può essere ceduto al proprietario dell'immobile secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che prevedano l'utilizzo del solo sito web istituzionale della medesima Agenzia»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) ai sensi dell'articolo 126».

65.4 (testo 2)

CONZATTI, FARAONE, NENCINI, VONO, SUDANO, GRIMANI, SBROLLINI

All'articolo 65, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, nonché alle associazioni e società di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e le società di cui all'art. 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione effettivamente versato, relativo al mese di marzo 2020»;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

c) Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Credito d'imposta per riduzione di fatturato)

1. Alle strutture turistico ricettive che subiscono, per ciascun mese dell'anno 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese dell'anno 2019, è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata fino a settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini

dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza limitazione alcuna, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

3 Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative di cui al presente articolo.».

Conseguentemente all'articolo 65 sostituire la rubrica con la seguente: «(Credito di imposta per canoni di locazione)».

65.5

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Ritirato

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione corrisposto, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 C/4, D/2, D/3, D/6 e D/8 utilizzati per lo svolgimento delle attività oggetto dei provvedimenti restrittivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Nel caso di affitto dei predetti immobili mediante affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei medesimi immobili, il credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta nella misura del 60 per cento dell'ammontare complessivo del canone di affitto di azienda».

65.6

PETRENGA

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «attività d'impresa», inserire le seguenti: «e ai liberi professionisti aventi partita iva ed iscritti nei rispettivi ordini professionali» e, dopo la parola: «relativo», sostituire le parole: «al mese di marzo 2020» con le seguenti: «al periodo di sospensione pubblica dell'attività pro-

fessionale» e dopo le parole: «categoria catastale C/1» inserire le seguenti: «per i soggetti esercenti attività di impresa e nella categoria catastale A per i liberi professionisti».

65.7 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «nella misura del 60 per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 70 per cento»;

b) *dopo le parole* «relativo al mese di marzo 2020, » *aggiungere le seguenti:* «ed effettivamente pagato al locatore nei termini contrattualmente previsti»;

c) *sostituire le parole:* «nella categoria catastale C/1» *con le seguenti parole:* «nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e D».

2. *Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. Resta salva la facoltà delle parti di concordare una riduzione temporanea dell'importo del canone di locazione fino al 30 per cento. Tale accordo è esente da imposta di registro.

1-ter. Il credito di imposta, di cui al comma 1, spetta anche in relazione al canone pagato in caso di affitto d'azienda, nel limite di spesa di 200 milioni.».

3. *Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.014,9 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 356,3 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126;

b) quanto a 658,6 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che so-

no versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

65.8

CALANDRINI, CIRIANI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «dell'ammontare del canone di locazione», inserire le seguenti: «corrisposto, ivi incluso il canone relativo ai contratti di affitto di aziende,» e, aggiungere in fine le seguenti parole: «e D/8, purché questi ultimi siano destinati alla vendita al dettaglio, alla prestazione di servizi nonché alla somministrazione di alimenti e bevande».

65.24

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto altresì alle associazioni sportive dilettantistiche non aventi scopo di lucro, per i canoni di locazione di immobili rientranti nelle categorie catastali C/4 e D/6. Al relativo onere, valutato in 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3».

Conseguentemente nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)».

ORDINE DEL GIORNO

G65.100 (testo 2)

VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766);

premesso che,

in ragione della fragile situazione economica, aggravata dall'emergenza sanitaria in seguito a covid-19, assume evidenza la questione dell'adempimento dei canoni per i contratti di locazione ad uso abitativo e non, di cui all'art. 2 della legge n. 491 del 1998, all'art. 1 della legge n. 392 del 1978 e all'art. 27 e seguenti della legge n. 392 del 1978;

tenuto conto che:

in ragione dei divieti posti dai provvedimenti recentemente adottati dal Governo, si pone l'esigenza di adottare misure efficaci a garanzia delle famiglie e degli esercenti che si trovino impossibilitati ad ottemperare agli obblighi contrattuali;

considerato che

lo stesso articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, che vieta a chi occupa abusivamente un immobile senza titolo di chiedere la residenza e/o l'allacciamento a pubblici servizi, prevede comunque, al comma 1-quater, che il sindaco possa, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, derogare a tali divieti al fine di tutelare le condizioni igienico-sanitarie di tali strutture;

impegna il governo a

a valutare l'opportunità di sospendere i termini per l'applicazione dell'articolo 1453, 1454, 1455 e 1456 del Codice civile, nonché dell'art. 5 della legge n. 392 del 1978, per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, a partire dal 9 marzo 2020, in deroga alla ordinaria disciplina in materia di locazione;

valutare la possibilità di prevedere un supporto economico (tramite contributo e/o detrazione fiscale) per alleggerire l'impatto affitti sugli studenti universitari fuori sede, che potrebbero non riuscire a pagare i canoni di locazione, erogabile a coloro che dimostrassero, tramite le medesime modalità previste per la presentazione dell'ISEE corrente, di aver avuto una riduzione pari o superiore al 25% del proprio reddito familiare;

a valutare l'urgente necessità di prevedere nel prossimo provvedimento utile, in ragione della straordinarietà dell'emergenza sanitaria da COVID, l'abrogazione delle norme di cui all'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, al fine di contenere l'ulteriore diffondersi dall'epidemia, di tutelare la salute dell'intera collettività e di assicurare una piena assistenza sanitaria a chi vive in tali alloggi.

EMENDAMENTI

65.0.14

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 65.

(Sostegno alle imprese e alle professioni in materia di locazioni)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatari è riconosciuta la facoltà di corrispondere il canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 nella misura del 40 per cento. Per il restante 60 per cento dell'importo ai locatori è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i contratti d'affitto di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10 C/1, C/2, C/3, D/6 e D/8, nonché agli affitti di azienda o di parte d'azienda.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, nonché a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 66

66.4 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

All'articolo 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In deroga alle disposizioni e ai vincoli eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti, regolamenti e statuti, gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono autorizzati ad effettuare le erogazioni liberali di cui al comma 1»;

b) Al comma 2 è aggiunto il seguente periodo:

«Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermo restando il diritto alla detrazione assolta sugli acquisti, le donazioni in natura e le prestazioni gratuite di servizi effettuate a favore dei soggetti indicati dal presente articolo non sono considerate cessione di beni e prestazioni di servizi rispettivamente ai sensi degli articoli 2 e 3 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le erogazioni in denaro ed in natura di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta sulle donazioni, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali».

66.5 (testo 2)

MINUTO, SICLARI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gravante sugli acquisti di apparecchiature mediche non autoprodotte dalle imprese donatrici, oggetto di erogazione liberale in natura, trova applicazione l'aliquota ridotta al 4 per cento».

66.0.1 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.66-bis

(Incentivi per la ripresa produttiva delle Micro imprese)

1. Al fine assicurare adeguati livelli di liquidità per favorire la ripresa produttiva è riconosciuto alle micro imprese, così come individuate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18.05.2005, un incentivo per l'anno 2020 in misura pari ai costi sostenuti nel semestre giugno-dicembre 2019, ad accezione dei costi del personale.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso quanto al 20 per cento come contributo a fondo perduto e quanto all'80 per cento come prestito a tasso zero, garantito dalla Stato, da restituire in otto rate semestrali a partire dal 31 gennaio 2021.

3. Il prestito di cui al comma 2 è concesso direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico all'impresa che ne fa richiesta. La richiesta vale quale titolo di debito in favore del concedente.

4. Con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico, da emanarsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione.

5. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1.000 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

66.0.2 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI,

Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 66-bis

(Credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0)

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui all'articolo 1, commi da 199 a 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in deroga a quanto previsto dal comma 204, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205.

2. Per le finalità di cui alla presente disposizione, è autorizzata la spesa fino a 4,5 miliardi annui a decorrere dal 2021. La predetta spesa costituisce limite annuale. Per i periodi di imposta dal 2021 al 2022 le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo di imposta precedente non fruite dalle imprese o dai professionisti beneficiari.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizioni, pari a 4,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 3 miliardi di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

b) quanto a 1,5 miliardi di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi

provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Art. 67

67.2 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Sopprimere il comma 4.

67.5

NASTRI

Ritirato

All'articolo 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Rientrano nel periodo di sospensione altresì i versamenti delle somme dovute ai sensi del comma 4 dell'articolo 36-ter e del comma 3 dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, del comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.»*

b) *il comma 4 è soppresso.*

67.11

CIRIANI, CALANDRINI, FAZZOLARI

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

67.12

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Ritirato

Il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione riguardanti debitori per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in corso, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 marzo dell'anno successivo alla fine del periodo di sospensione.»

Art. 68

68.2

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Ritirato

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se non ancora divenuti titolo esecutivo a norma dei citati articoli 29 e 30 e anche se non ancora affidati in carico agli agenti della riscossione, nonché dalle comunicazioni inviate per la liquidazione automatica a norma dall'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dalle comunicazioni derivanti dal controllo formale di cui all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono altresì sospesi i termini, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei versamenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e agli articoli 17-*bis*, comma 6, e 48-*ter* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno o mediante rateizzazione

fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.».

68.13 (testo 2)

DELL'OLIO, ACCOTO, FENU, LANNUTTI, DI NICOLA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per le rateazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relative alle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Enti della Riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2010 n. 122, i pagamenti delle rate sono sospesi fino al 31 maggio 2020, con conseguente allungamento del piano di ammortamento per lo stesso numero di rate oggetto di sospensione.

1-*ter*. Al comma 3, alinea, dell'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di cinque rate", sono sostituite dalle seguenti: "di otto rate".»;

b) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Sono sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, i procedimenti di cui all'articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 eseguiti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ovvero dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. La richiesta di sospensione deve essere formalizzata dal debitore al terzo, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R.

3-*ter*. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ovvero i soggetti iscritti all'albo previsto, dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 abbiano attivato la procedura esecutiva di cui all'articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile, come disposto dal comma 2 dell'articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sospesa, nei termini di cui al comma 3-*bis*, l'esecuzione del provvedimento previsto all'articolo 553 del codice di procedura civile avete ad oggetto le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. La richiesta di sospensione deve essere formalizzata dal debitore esecutato al terzo pignorato, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R.

3-quater. All'articolo 3, comma 14, alinea, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "ovvero di due rate anche non consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2"»;

c) dopo il comma 4, aggiungere, infine, i seguenti:

«*4-bis.* All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma *3-bis* è inserito il seguente:

"*3-ter.* I soggetti decaduti da altri provvedimenti di rateizzazione possono, per altri carichi iscritti a ruolo, richiedere una nuova istanza di rateizzazione.".

4-ter. Per i procedimenti di cui all'articolo 543 e seguenti, è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 agosto 2020 l'esecuzione del provvedimento previsto all'articolo 553 del codice di procedura civile emesso in favore di aziende e istituti di credito, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni nonché di società cessionarie di crediti in contenzioso, avente ad oggetto le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. La richiesta di sospensione deve essere formalizzata dal debitore esecutato al terzo pignorato, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del provvedimento di assegnazione e vendita di crediti in favore dei creditori istituzionali».

68.0.8

DE BERTOLDI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Differimento dei termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1)

All'articolo 32, il comma 1 del decreto legge, 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente: "1. A partire dal 1° gennaio 2021, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie Be C1".

68.0.9

IANNONE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Differimento dei termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1)

All'articolo 32, primo comma, del DL 124/19, come convertito dalla Legge 157/19, prima delle parole "le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono" inserire le parole: "a far data dal 1° gennaio 2021"».

Art. 69

69.2

DE BERTOLDI

Ritirato

Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Tutti i termini di riversamento all'erario ed all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari pubblici in scadenza entro il 30 maggio 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.»

69.0.6

DE BERTOLDI

Ritirato

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 69-bis.

(Regime straordinario di determinazione del prelievo erariale unico e del canone di concessione per gli apparecchi da intrattenimento)

1. La determinazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, prevista con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto direttoriale del 12 aprile 2007 è sospesa dal mese di marzo 2020 e fino all'ultimo giorno del primo mese intero successivo alla conclusione del periodo di stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Fatto salvo il versamento del prelievo a titolo di saldo relativo all'anno 2019 nonché il quarto versamento del prelievo relativo al primo periodo contabile 2020, il prelievo dovuto a decorrere del mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell'attività è determinato in base alla raccolta effettiva registrata dai contatori degli apparecchi rilevati tramite la rete telematica pubblica.».

Art. 70

70.0.10 (già 70.1)

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 70-bis.

(Ulteriori misure fiscali urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, la disciplina di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e quella di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 non si applicano per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per quello precedente.

2. Per le ragioni di cui al comma 1, la disciplina dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e dell'articolo 62-*bis* e seguenti del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 non si applica per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello precedente.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 694, le parole "le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento" sono sostituite con le parole "le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge sono pari al 7 per cento".

4. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 31 ottobre 2020, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del comma presente e di quelli successivi a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2020. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 31 ottobre 2020 si trasformano in società semplici.

5. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 8 per cento.

6. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

7. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

8. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 4 a 7, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

9. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 31 dicembre 2020 e la restante parte entro il 30 giugno 2021, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.»

Art. 71

71.3

LA PIETRA

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «menzione» inserire la seguente frase: «nonché altre misure premiali».

71.4 (testo 2)

D'ALFONSO, MANCA, STEFANO, FERRARI, Assuntela MESSINA, FENU

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Con il medesimo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia al contribuente l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dallo stesso ai fini commerciali e di pubblicità della propria attività».

71.0.6

CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Attuazione di incentivi su scala regionale)

1. Per la rapida ed efficace attuazione delle misure di sostegno e rilancio dell'economia contenute nel presente decreto, lo Stato si avvale delle regioni e delle province autonome per gli interventi destinati in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, comunque nel rispetto dei criteri degli aiuti *de minimis* di cui al Reg. UE 1407/2013. A tal fine, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con le risorse finanziarie rese disponibili in forza del presente provvedimento, nonché degli altri provvedimenti che saranno adottati per il rilancio dell'economia e il sostegno alle microimprese e alle piccole e medie imprese fino al limite di 50 miliardi di euro, previa

adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2. Previo accordo in Conferenza unificata Stato autonomie locali, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione, nonché le modalità di ripartizione tra le diverse regioni e province autonome delle risorse finanziarie rese disponibili in forza del presente decreto e in base ai seguenti criteri:

a) concentrazione delle misure in favore delle iniziative produttive effettivamente e significativamente danneggiate dall'emergenza Covid-19, sulla base della riduzione della produzione, dei compensi o dei ricavi derivanti dall'attività tipica, delle unità di personale occupate e dei collaboratori a qualsiasi titolo utilizzati rispetto al periodo anteriore all'insorgere dell'emergenza. A tal fine, la distribuzione delle risorse tra le regioni o province autonome è operata in ragione degli stessi indici normalizzati in funzione della popolazione residente, del numero di imprese censite, del contributo di ciascuna regione o provincia rispetto agli indicatori sopra citati assunti su scala nazionale;

b) censimento delle imprese e delle attività produttive operanti in ciascuna regione o provincia autonoma in base ai dati del sistema camerale;

c) verifica dell'incidenza degli effetti dell'emergenza da Covid-19 sui livelli di occupazione assumendo a riferimento la variazione tra i dati ufficiali Istat al 31.12.2019 e quelli alla data del citato accordo. Per i collaboratori con rapporto diverso da quello di lavoro dipendente, si assumono le rilevazioni fiscali derivanti dall'assolvimento degli obblighi di sostituto di imposta;

d) determinazione della riduzione di produzione, fatturato, e compensi o ricavi di ciascuna impresa alla luce dei rispettivi valori fiscali correttamente tenuti, assumendo a riferimento la variazione tra i dati emergenti dalla documentazione fiscale al 31.12.2019 e quelli alla data del citato accordo;

e) rendicontazione mensile delle misure adottate da ciascuna regione o province autonome, delle risorse utilizzate, delle variazioni in termini di tasso di occupazione registrato e di prodotto interno lordo di ciascuna regione o provincia autonoma con apposita relazione da trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti.

3. Le regioni e province autonome possono integrare le risorse destinate al sostegno e al rilancio delle attività produttive ai sensi del comma 1 mediante risorse di spettanza regionale. A tal fine anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legge 30 aprile 2019, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascuna regione può approvare un programma di pronto utilizzo delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 rese disponibili dal mancato impiego di risorse previste nei periodi di programmazione 2014-20 e precedenti. Dei programmi approvati e/o data comunicazione al Dipartimento per le politiche di coesione e all'Agenzia per la Coesione Territoriale.

4. Fermo quanto previsto ai sensi del comma 3, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'art. 126 e degli ulteriori provvedimenti che saranno adottati previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24.12.2012, n. 243. A tal fine, l'attuazione del presente articolo, per la parte eccedente le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 3 e dell'art. 126, è subordinata alla previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24.12.2012, n. 243.».

71.0.11 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

(Misure in materia di contratti pubblici)

1. Ad eccezione dei contratti pubblici di fornitura di beni, servizi e lavori connessi all'emergenza COVID-19, sono sospesi fino al 30 aprile 2020 i termini non scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti in atti di gara emessi dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatari di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, concernenti la presentazione delle offerte, laddove sia prevista la presa visione dei luoghi, ovvero i termini di cui al procedimento di soccorso istruttorio, nonché ogni altro termine che preveda penali connesse all'esecuzione del contratto.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, che abbiano aggiudicato i contratti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 19 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, provvedono entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stipula degli stessi e all'attivazione dei contratti attuativi entro 30 giorni dalla predetta stipula. Il mancato rispetto dei predetti termini costituisce elemento valutabile ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti.».

71.0.13 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ,

CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Misure in favore della famiglia).

1. Al fine di adottare misure in favore della famiglia ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica il congedo parentale, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica a ciascun genitore per ogni figlio nei suoi primi quattordici anni di vita e senza limiti temporali.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzata a finanziare la carta della famiglia, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di erogare buoni per famiglie con figli iscritti alle scuole obbligatorie, statali e paritarie, per l'acquisto di *tablet*, personal computer ed altri ausili tecnologici finalizzati a favorire la didattica a distanza, nonché per sostenere il costo della connessione alla rete internet veloce.

3. Al fine di sostenere le famiglie con figli a carico, in particolare con disabilità, ed in considerazione dell'emergenza sociale da epidemia COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un fondo volto ad erogare un contributo ai lavoratori con figli a carico di importo massimo di 500 euro per figlio, finalizzato a sostenere le spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche statali e paritarie, sostenere le spese di baby-sitting, in particolare nel caso di figli con disabilità, o comunque disporre ogni necessario ausilio delle famiglie in difficoltà economica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il fondo ha una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro con delega alla famiglia, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al presente comma.

4. Le disposizioni recanti limitazioni al diritto di libera circolazione delle persone, adottate al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applicano ai genitori separati o divorziati per gli spostamenti volti a rag-

giungere i figli minorenni presso altro genitore o comunque presso una casa famiglia o altro affidatario, oppure per condurli presso di sé, i quali restano consentiti in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o di divorzio ovvero da diverso accordo sottoscritto da entrambi i genitori o altro esercente la responsabilità genitoriale.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 72

72.7

LA PIETRA

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Al fine di supportare le iniziative promozioni sul mercato interno e comunitario e sostenere i produttori per i danni dovuti all'annullamento degli eventi fieristici in seguito all'emergenza Covid-19, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo Nazionale con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per finanziare il rimborso delle quote di adesione già fatturate, anche se non ancora integralmente versate, nonché di eventuali spese documentabili a favore delle aziende che le hanno sostenute per la partecipazione a fiere, seminari, *workshop*, ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020, in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus nonché per finanziare la partecipazione alle fiere per la prossima annualità.

Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e prevista intesa con la Conferenza permanente dello Stato, delle Regioni e delle Pubbliche Amministrazioni, sono individuati i comparti interessati e sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo.

Gli interventi sono finanziati previa notifica alla Commissione europea ai fini della compatibilità con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato».

Conseguentemente il successivo comma 4 diventa il comma 5.

72.0.6 (testo 2)

PETROCELLI, LANZI, FERRARA, ALFIERI, ANASTASI, BOTTO, CROATTI, DESSÌ, GIROTTI, L'ABBATE, MARILOTTI, PACIFICO, VACCARO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo;*

b) *al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, infine, la seguente:*

«*b-bis*). Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono istituire uffici periferici della medesima Agenzia nelle aree maggiormente colpite dall'emergenza COVID-19 al fine di promuovere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione delle filiere produttive più colpite nonché l'attrazione di ulteriori investimenti. Il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi della rete estera di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, può altresì favorire la realizzazione di *showroom* permanenti all'estero finalizzati alla promozione del *Made in Italy*.»;

c) *dopo il comma 4, aggiungere, infine, i seguenti:*

«*4-bis*. Al fine di sostenere i cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani della e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale;

b) la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di

necessità, ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma *4-bis*, lettera *b*), è autorizzata, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare.

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi *4-bis* e *4-ter*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4-quinquies. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento"« e le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni";

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito di imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la partecipazione alle manifestazioni fieristiche è stata annullata in applicazione di misure, adottate da autorità nazionali o straniere, di prevenzione o contenimento della diffusione del COVID-19".

4-sexies. Il credito di imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma *4-quinquies* del presente articolo, si applica per le spese effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-septies. Agli oneri derivanti dal comma *4-quinquies*, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà».

72.0.8

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

1. All'articolo 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono inserite in fine le seguenti parole: "né alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, relativamente alle spese per interventi di promozione economica"».

72.0.12 (testo 2)

STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis

(Misure finanziarie a supporto delle imprese e per lo sviluppo dei fondi di investimento)

1. All'articolo 30, comma 5-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50, dopo le parole "previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.", è aggiunta la seguente frase: "Le ritenute sono immediatamente svincolate subordinatamente alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria di importo pari alle medesime ritenute, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra lo svincolo delle somme e l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità. La predetta garanzia è rilasciata da imprese assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività".

2. Nei contratti tra privati aventi in tutto in parte ad oggetto l'esecuzione di lavori, il pagamento nel corso dell'esecuzione del contratto di somme in favore dell'esecutore dei lavori a qualunque titolo, ivi incluse quelle a titolo di acconto o maturate a seguito dell'emissione di stati di avanzamento dei lavori, comunque denominati, può essere garantita mediante costituzione di apposita garanzia fideiussoria di importo pari alle somme corrisposte, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il momento del pagamento e il collaudo finale dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata

da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La scelta tra la costituzione di garanzie bancarie o assicurative spetta all'esecutore dei lavori e non può essere rifiutata dal cliente, a condizione che, nell'ipotesi in cui sia prescelta un'impresa assicurativa, quest'ultima presenti un livello di *rating* nell'ultimo anno ininterrottamente non inferiore ad A.

3. Tenuto conto del particolare momento di contingenza economica, anche connessa alla emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contratti già stipulati all'entrata in vigore della presente legge e prevalgono su eventuali previsioni contrattuali contrarie.

4. I FIA italiani immobiliari sono istituiti in forma chiusa o aperta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione relativi ai FIA immobiliari italiani aperti in base ai seguenti principi:

a) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai FIA italiani immobiliari chiusi di cui all'art. 12 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30;

b) con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti non riservati ad investitori professionali:

(i) il patrimonio del fondo deve essere investito in misura non inferiore al 20% in liquidità o strumenti finanziari liquidi;

(ii) qualora un partecipante detenga una partecipazione superiore al 5% del valore complessivo netto del fondo o del comparto, la quota eccedente il 5% non può essere chiesta a rimborso prima di 4 anni dall'investimento. Il rimborso della quota eccedente il 5% deve essere eseguito entro 12 mesi;

c) con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti riservati ad investitori professionali, i partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle quote che avverrà con cadenza non inferiore al trimestre in date prestabilite. Il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi successivi alla data di apertura prestabilita. Tale termine è prorogabile fino a due anni in caso di crisi di liquidità, procedendo a progressive liquidazione parziali. Della proroga la società informa immediatamente la Banca d'Italia e la Consob.».

Art. 74

74.4

RAUTI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.» aggiungere le seguenti: «Il personale militare impegnato, in concorso alle forze di polizia, nel controllo del rispetto delle restrizioni sui comportamenti sociali assunti dal governo è corrisposto, per le attività svolte oltre il normale orario di servizio, il compenso straordinario nella misura intera stabilita per il grado rivestito. A tal fine al Ministero della difesa è assegnato una dotazione finanziaria pari ad euro 8.470.000,00.».

74.5

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Al personale militare impegnato, in concorso alle Forze di polizia, nel controllo del rispetto delle restrizioni sui comportamenti sociali assunti dal Governo è corrisposto, per le attività svolte oltre il normale orario di servizio, il compenso straordinario nella misura intera stabilita per il grado rivestito. A tal fine al Ministero della difesa è assegnato una dotazione finanziaria pari ad euro 8.470.000,00. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 2014, n. 190».

74.6

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire lo svolgimento dei maggiori compiti demandati alle Forze Armate in relazione alla citata emergenza epidemiologica, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento del nuovo personale, è autorizzata la conferma e/o il trattenimento in servizio,

per almeno un anno e a richiesta, in deroga a tutte le vigenti disposizioni di legge, del personale di complemento o in ferma prefissata, ufficiali e militari di truppa, anche prossimi al congedo.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145/2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza, apportare le seguenti modificazioni:

2020:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2021:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2022:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

74.7

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «euro 900.000 per i richiami del personale volontarie» con le seguenti: «l'assunzione straordinaria dei primi 3000 vigili del fuoco dei 9000 della graduatoria ruolo precari».

74.0.1 (testo 2)

VATTUONE, MANCA, ROJC

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Ferma restando la validità delle prove concorsuali già sostenute, le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali in atto per l'accesso ai ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia, compresi i corsi di formazione, possono essere rideterminate con provvedimento omologo a quello di indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti. Restano ferme le modalità di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso.

2. Per esigenze di celerità, i provvedimenti di cui al comma 4 sono efficaci dalla data di pubblicazione sui siti istituzionali delle singole amministrazioni.

3. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, alle procedure concorsuali in atto per l'accesso ai ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia, compresi i corsi di formazione, sono rinviati d'ufficio a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. La relativa graduatoria resta distinta da quella relativa al concorso al quale sono rinviati. I candidati rinviati risultati idonei e nominati vincitori sono iscritti in ruolo con la decorrenza giuridica che a essi sarebbe spettata senza il rinvio e con la decorrenza economica prevista per i frequentatori del corso a cui sono stati rinviati.

4. Nel caso di temporanea sospensione o rinvio, per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario rivolti al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, le amministrazioni interessate, d'intesa con gli atenei di riferimento, con decreto dirigenziale adottano misure volte a definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami idonee a preservare la validità degli iter formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti. In caso di impossibilità a proseguire i corsi di cui al periodo precedente, resta ferma la validità degli stessi e delle prove già sostenute ai fini della formazione della graduatoria di merito.

5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi. Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti

per l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione o rinvio, per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle Forze armate o delle Forze di polizia, il personale interessato è iscritto in ruolo con la decorrenza giuridica che a esso sarebbe spettata senza il rinvio o la sospensione.

6. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.

7. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, a decorrere dal 30 giugno 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 679, dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

"2-*bis*.1. Le modalità di svolgimento dei concorsi, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.";

b) gli articoli 685, comma 3, 686, 687, 688 e 689 sono abrogati;

c) all'articolo 683, comma 4, lettera *b*), sono soppresse le seguenti parole: "fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 1, lettera *d*)";

d) all'articolo 684:

1) al comma 1, le parole "dall'articolo 686, comma 1, lettere *b*) e *c*)," sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto di cui all'articolo 679, comma 2-*bis*.1";

2) al comma 2, lettera *a*), numero 1), sono soppresse le seguenti parole: "fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 1, lettera *e*)".

8. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, sottoposto a un ingente sovraccarico di lavoro, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria comunque spettante, la parte residua è fruita entro i diciotto mesi successivi ai termini previsti a legislazione vigente.

9. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa sono posticipate al 31 maggio 2020.

10. Il termine per la presentazione del rendiconto suppletivo dell'esercizio finanziario 2019 da parte dei funzionari delegati è prorogato al 31 maggio 2020.

11. Le scadenze discendenti dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamate dalle circolari emanate dalla Ragioneria generale dello Stato, sono posticipate al 31 maggio 2020.»

74.0.3

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 74-bis.

(Arruolamento temporaneo Allievi Agenti Polizia di Stato)

1. Al fine di garantire il potenziamento di organico della Polizia di Stato e consentire l'eventuale supporto alle operazioni future di controllo e presidio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.

2. Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge n. 135/2018, convertito con legge n. 12/2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 126».

74.0.4 (testo 2)

LA RUSSA, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Potenziamento operazione «Strade sicure»

1. Al fine di rafforzare il dispositivo di controllo, vigilanza e sicurezza e assicurare l'esecuzione delle misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, il contingente di personale militare di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato da un minimo di 5.000 e fino ad un massimo di 20.000 unità, da destinare a servizi di perlustrazione e pattuglia sia a piedi che motorizzati dei territori interessati, dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fino al termine dello stato di emergenza. Il numero complessivo dei militari assegnati alla missione non potrà essere inferiore a 12.000.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro fino a 370.000.000, comprensiva anche dell'onere connesso all'aumento fino al 50 per cento delle ore di straordinario consentite a normativa vigente. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Art. 75

75.1

URSO, CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale», inserire le seguenti: «e da quelle in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.».

Art. 78

78.1 (testo 2)

TARICCO, BITI, BINI, ROJC

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere il seguente:* «01. Ai fini di cui al presente articolo, l'epidemia Covid-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed i danni alle produzioni agricole sono risarcibili tramite le procedure previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mediante specifica dotazione finanziaria che sarà stanziata con successivo provvedimento emergenziale in aumento del Fondo di Solidarietà Nazionale.»;

b) *al comma 2, dopo le parole «attività di pesca», inserire le seguenti:* «, anche mediante lo strumento del credito di imposta»;

c) *al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura e del florovivaismo»;

d) *al comma 3, dopo le parole «l'anno 2020» inserire le seguenti:* «anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla GDO e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l'emergenza COVID 19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati»;

e) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali, le Regioni e le Province autonome, agevolano l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 e s.m.i. per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le Regioni e le Province autonome, definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui dovranno attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all'autorità sanitaria competente che, effettuate le necessarie verifiche documentali, procede all'accoglimento/diniego entro i successivi tre

giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva l'autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'articolo 15 comma 3 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.

3-ter. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell'attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgersi a seguito della cessazione delle predette misure urgenti.

3-quater. All'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "*i provvedimenti*", sono inserite le seguenti: "*ivi inclusi quelli di erogazione*".

3-quinquies. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale rilasciati ai sensi del dl 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i., in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020 è prorogata fino al 31 dicembre 2020"

3-sexies. Ai fini del contenimento del virus Covid19, sono disposti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati, le autorità sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.

3-septies. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati al 2020 dall'articolo 40-ter del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è pubblicato entro il 30 settembre 2020.

3-octies. Per far fronte ai danni diretti ed indiretti derivanti dall'emergenza COVID 19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca:

a) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono concluse le procedure di versamento delle indennità

riferite agli anni 2017-2018-2019 per le giornate di fermo pesca biologico; entro 30 giorni dalla presentazione delle domande sono concluse le procedure di versamento delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca causate dall'emergenza COVID-19, per l'annualità 2020;

b) tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati da amministrazioni statali e enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020;

c) con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell'Autorità di Gestione, degli Organismi Intermedi e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG).»;

f) *Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del presente decreto sono estese, a valere sulle risorse di cui al comma 10 del medesimo articolo, ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 all'17 marzo 2020, nonché ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e quelli ad essi assimilati.

4-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del presente decreto sono estese, a valere sulle risorse di cui al comma 3 del medesimo articolo, anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 all'17 marzo 2020, nonché agli operai dei settori afferenti all'agricoltura che svolgono attività in nome e per conto di Enti pubblici e agli operai agricoli e forestali alle dipendenze, con contatto di lavoro privato anche a tempo determinato, di pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4-quater. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui al 2135 del c.c., in forma singola o associata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

4-quinquies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate

per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica delle deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle citate deleghe o mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali e alle Università e/o Istituti di istruzione universitaria pubblici e altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.

4-sexies. La sospensione di cui all'articolo 103 si applica altresì per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, i cui corsi di formazione e/o esami finali necessari per il loro rinnovo non siano stati eseguiti alla data di pubblicazione del presente decreto legge.

4-septies. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole "assicurativa e fiscale" sono inserite le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione".».

Conseguentemente:

- *All'articolo 60:*

- *al comma 1, sostituire le parole: «20 marzo 2020» con le seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020»;*

- *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e sanzioni.»*

- *All'articolo 61, comma 2, dopo la lettera r), inserire la seguente: «r-bis) imprese operanti in almeno uno dei seguenti settori: florovivaismo, vitivinicolo, pesca ed acquacoltura;».*

78.2 (testo 2)

CONZATTI, DE BERTOLDI, FARAONE, NENCINI, TESTOR

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza COVID-19, all'articolo 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"5. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valore sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione."

1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali - punto 23 - della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» n. C(2020) 1863 del 19.3.2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23, sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, previa informativa alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e *1-bis*.

1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza Covid-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-*quinq*ues al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

1-*quinquies*. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:

a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;

b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;

c) articolo 48-*bis* del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600;2

d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

1-*sexies*. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus Covid-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020».

b) *Il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014».*

78.4 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al comma 10-ter dell'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data," sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020, sono sospesi fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché";

1-ter. All'articolo 3, del decreto legge 29 marzo 2019, n.27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte di vacca dall'estero, sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e dei prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario."».

b) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014.»

c) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, i sottoprodotti di origine animale ottenuti dal latte come siero di latte e altri sottoprodotti del latte possono essere utilizzati per la produzione di biogas anche da impianti di biogas non autorizzati all'utilizzo dei Sottoprodotti di origine animale.».

Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 56, è aggiunto il seguente periodo: «Tale epidemia è riconosciuta anche come calamità naturale per il settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014».

78.7 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, SUDANO, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Apportare le seguenti modificazioni:

All'articolo 78:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione."

1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali - punto 23 - della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» n. C(2020) 1863 del 19.3.2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23, sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, previa informativa alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e 1-bis.

1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza Covid-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinques al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;
- b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c) articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600;2
- d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus Covid-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020».

2) *Al comma 2:*

1) le parole «nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca»?sono sostituite con le seguenti: «nonché per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura».

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014».

3) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura e del florovivaismo»;

4) *Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

"2-bis. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

2-ter. La disposizione di cui al comma *2-bis* costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.

2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma *2-bis*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma *2-bis*. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

2-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle imprese agricole";

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle imprese agricole".

2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale.

2-septies. La visita medica di cui al comma *2-sexies* ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma *2-sexies* devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma.

2-nonies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le Aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma *2-septies*, non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

2-decies. Agli adempimenti previsti dai commi da *2-sexies* a *2-nonies* si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-undecies. All'articolo 83, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «fondi europei» sono inserite le seguenti: «o statali».

2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a Denominazione d'origine protetta o a Indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri.

2-terdecies. L'elenco dei prodotti di cui al comma *2-duodecies*, le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Per i prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale l'annotazione è assolta con la registrazione nei predetti registri.

2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al comma *2-terdecies* si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le dette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1 aprile e il 30 giugno. I versamenti sospesi di cui ai

periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»;

5) *al comma 3, dopo la parole: «l'anno 2020»?inserire le seguenti: «anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla GDO e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l'emergenza COVID 19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati»;*

6) *Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

«3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di due milioni di euro quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dello stanziamento della Tabella A del *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*»

3-ter. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 aggiungere, in fine, la seguente lettera: "f)?per quanto riguarda la tutela del diritto all'alimentazione ed all'approvvigionamento di prodotti agricoli: le attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile."».

3-quater. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali, le Regioni e le Province autonome, agevolano l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 e s.m.i. per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le Regioni e le Province autonome, definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui dovranno attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all'autorità sanitaria competente che, effettuatele necessarie verifiche documentali, procede all'accoglimento/diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva l'autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, l'utilizzo agronomico delle acque reflue

addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'articolo 15 comma 3 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.

3-quinquies. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell'attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgersi a seguito della cessazione delle predette misure urgenti.

3-sexies. All'articolo 83, comma 3, lettera *e*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «i provvedimenti», sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli di erogazione».

3-septies. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020, è prorogata fino al 31 dicembre 2020«

3-octies. Ai fini del contenimento del virus Covid-19, sono disposti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati, le autorità sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.

3-novies. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati al 2020 dall'articolo 40-ter del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è pubblicato entro il 30 settembre 2020.

3-decies. Per far fronte ai danni diretti ed indiretti derivanti dall'emergenza COVID 19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca:

a) tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati da amministrazioni statali e enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020;

b) con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell'Autorità di Gestione, degli Organismi Intermedi e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG)»;

7) *Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

4-*quater*. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui al 2135 del c.c., in forma singola o associata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

4-*quinquies*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica delle deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle citate deleghe o mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali e alle Università e/o Istituti di istruzione universitaria pubblici e altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.

4-*sexies*. La sospensione di cui all'articolo 103 si applica altresì per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, i cui corsi di formazione e/o esami finali necessari per il loro rinnovo non siano stati eseguiti alla data di pubblicazione del presente decreto legge.

4-*septies*. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza Covid-19 e per assicurare maggiormente la sicurezza alimentare e il benessere animale, gli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle im-

prese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni sono concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, n. 1192."

c) *Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:*

«Art. 78-bis.

(Salvaguardia delle risorse stanziato in capitolo di bilancio)

1. In deroga all'articolo 34-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, per il periodo dal 2020 al 2022, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate o non erogate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.

d) All'articolo 105, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"».

78.8 (testo 2)

ABATE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1) *al primo periodo, dopo le parole:* «dell'attività di pesca» *inserire le seguenti:* «, anche mediante lo strumento del reddito di imposta»;

2) *al secondo periodo, dopo le parole:* «nel settore agricolo» *inserire le seguenti:* «e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura»;

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 4-ter, e 31, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola secondo le regole stabilite nello statuto e nei regolamenti della cooperativa.

2-quater. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle imprese agricole"

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle imprese agricole".

2-quinquies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale.

2-sexies. La visita medica di cui al comma 2-quinquies ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

2-septies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma 2-quinquies devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma.

2-octies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le Aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente

incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-*quinqüies*, non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

2-*novies*. Agli adempimenti previsti dai commi da 2-*quinqüies* a 2-*octies* si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-*decies*. All'articolo 83, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "fondi europei" sono inserite le seguenti: "o statali".

2-*undecies*. I prodotti agricoli a lunga maturazione, i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetto di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri.

2-*duodecies*. L'elenco dei prodotti di cui al comma 2-*undecies*, le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

2-*terdecies*. Al pegno rotativo di cui al comma 2-*undecies* si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

2-*quaterdecies*. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le dette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1 aprile e il 30 giugno. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»;

c) dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Salvaguardia delle risorse stanziare in capitolo di bilancio)

1. In deroga all'articolo 34-*bis*, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, in conseguenza dell'emergenza sanitaria deri-

vata dal COVID-19, per il periodo dal 2020 al 2022, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.».

78.13

LA PIETRA

Ritirato

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. (Pratiche sleali nel settore agroalimentare):

a) Nei contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli o agricoli-alimentari, è vietato all'operatore economico, che abusando della propria posizione dominante, si approfitti della condizione di difficoltà economica in cui versa il produttore agricolo, singolo o associato, per la diffusione del contagio del Covid-19, per procurarsi un indebito vantaggio economico o ingiustificatamente gravoso per l'altra parte.

b) Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui sopra, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro centomila.

L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

Si applica l'articolo 62, commi 8 e 9, della legge 24 gennaio 2012, n. 1.

c) Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione promosse anche dalle categorie imprenditoriali presenti nel CNEL. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione, ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti del CPC.

d) Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori, ai sensi della direttiva UE 2019/633 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/4/2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al Covid-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

e) Costituisce pratica commerciale sleale suscettibile di risarcimento del danno, ove l'acquirente da produttore agricolo, singolo o associato, annulli o disdica ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il produttore non riuscirà a trovare una conveniente alternativa per commercializzare o utiliz-

zare tali prodotti. Per preavviso breve si intende un preavviso inferiore a 10 giorni.

f) Costituisce pratica commerciale sleale suscettibile di risarcimento del danno, ove l'acquirente modifichi unilateralmente le condizioni di un accordo di fornitura di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza; al metodo, al luogo e ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti agricoli o alimentari, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi».

78.16

LA PIETRA

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il comma 4:

«4. Al fine di contrastare eventuali situazioni di crisi a danno di taluni comparti ortofrutticoli maggiormente esposti all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali un Fondo Nazionale con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per finanziare interventi straordinari di ritiro dal mercato di prodotti ortofrutticoli da destinare alla distribuzione gratuita a favore di soggetti bisognosi, effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2020.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Permanente tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i comparti interessati e sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo.

Gli interventi sono finanziati previa autorizzazione da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE».

Conseguentemente il successivo comma 4 diventa comma 5.

78.21

CIRIANI, ZAFFINI, CALANDRINI

Ritirato

All'articolo 78, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Attesa l'impossibilità di svolgere l'attività di pesca per effetto della difficoltà di garantire a bordo delle imbarcazioni il rispetto dell'adeguata

distanza di sicurezza, in considerazione delle perdite economiche riscontrate nel settore, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è riconosciuta in loro favore, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio delle annualità 2018 e 2019».

78.29

LA PIETRA

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di indennizzare i produttori del comparto florovivaistico, previa notifica alla Commissione europea ai fini della compatibilità con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, è istituito presso il Mipaaf un Fondo la cui dotazione iniziale è pari a 500 milioni di euro e che è destinato a compensare le imprese florovivaistiche per il mancato ricavo dalla vendita delle produzioni floricole e di piante vive occorso a causa dalle limitazioni imposte a seguito delle misure di contenimento del Covid-19.

a) L'indennizzo spettante è pari all'80 per cento della riduzione di fatturato registrato nel periodo compreso tra il 21 febbraio ed il 30 aprile 2020 rispetto alla media del fatturato del medesimo periodo degli anni 2017, 2018 e 2019.

b) La percentuale di cui sopra è pari al 60% della riduzione di fatturato per la produzione di piante vive.

c) Con decreto del Mipaaf, da emanare entro 30 gg dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e previa intesa con la Conferenza permanente dello Stato, delle Regioni e delle PP AA, sono fissate le modalità e la tempistica per la corresponsione dell'indennizzo.

d) I commi da 12 a 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono sostituiti dal testo seguente:

"Per gli anni 2020 e 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici

esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati. 15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

ORDINE DEL GIORNO

G78.400 (già em. 78.0.5)

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1766 «*Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»,

premesso che:

al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, è necessario introdurre un taglio del cuneo fiscale a totale beneficio dei datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario;

è necessario che detto incentivo, sotto forma di riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese, sia di ammontare pari all'80%

del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario;

è inoltre indispensabile prevedere che possano richiedere di accedere al beneficio, per l'anno 2020, le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente che alla richiesta un calo del proprio fatturato superiore al 20% del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019, oppure, per le sole imprese costituite da meno di 18 mesi, del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019 - gennaio 2020;

è opportuno infine prevedere che il beneficio descritto abbia una durata massima di 9 settimane;

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente iniziative volte a introdurre un taglio del cuneo fiscale a totale beneficio dei datori di lavoro che hanno registrato un calo del fatturato a causa dell'emergenza sanitaria e che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario, prevedendo a loro favore, per la durata massima di 9 settimane, un incentivo di ammontare pari all'80% del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria.

EMENDAMENTI

78.0.2

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Proroga dell'efficacia dei decreti sull'indicazione del paese d'origine di alimenti)

1. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla

data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

2. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

3. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

4. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

78.0.5

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Ritirato e trasformato nell'odg n. G78.400

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)

1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non

ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80% del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.

2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2020:

a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20% del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;

b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20% del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019 - gennaio 2020.

3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 1 mese dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 3.000 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

78.0.11 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, NENCINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito dei produttori florovivaistici derivante dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo.

3-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

3-quater. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis nel settore agricolo».

78.0.12

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Disposizioni in materia di DURC per le imprese agricole)

1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali, derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, fino al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni relative alla richiesta e al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva in tutti i settori in cui lo stesso è richiesto».

78.0.250 (già 105.0.2)

LA PIETRA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Misure straordinarie a sostegno del settore florovivaistico)

1. Sono sospesi, in deroga alla normativa nazionale vigente, i costi dello smaltimento di rifiuti derivanti da lotti invenduti di fiori recisi e di piante prodotte nei complessi di serre e di vivai a fini commerciali tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

2. Al fine di agevolare e sostenere il comparto florovivaistico nazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

delle politiche agricole, alimentari e forestali, disciplina con apposito decreto l'erogazione di un contributo straordinario pari al costo sostenuto dallo Stato per la cassa integrazione per ogni singolo dipendente delle imprese operanti nel settore florovivaistico italiano.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

Art. 79

79.0.2

RUSPANDINI

Ritirato

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 79-bis.

(Misure per i servizi di linea interregionali di competenza statale)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei servizi di linea interregionali di competenza statale, fino alla data del 31 dicembre 2020, in deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dal decreto del Ministro dei trasporti 1 dicembre 2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sulla circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e all'utenza.

2. La deroga del comma 1 non si applica nel caso di integrale cessazione del servizio».

Art. 83

83.3

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Ritirato

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole «15 aprile 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2020»;*

b) *al comma 2, le parole «15 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2020»;*

c) *al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Si intendono anche sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la comunicazione delle osservazioni e richieste di cui al comma 7 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché per la produzione delle deduzioni difensive di cui al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;*

d) *dopo il comma 2, inserire il seguente comma:*

«2-bis. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intendono sempre cumulabili con il periodo di sospensione dei termini di cui al precedente comma 2».

83.4 (testo 2)

GINETTI, CONZATTI, NENCINI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Ai commi 1 e 2 le parole: «15 aprile 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «31 maggio 2020»;*

2. *Al comma 2:*

a) *dopo le parole «per le impugnazioni», sono aggiunte le seguenti parole: «, per le opposizioni a sanzioni amministrative dinnanzi ad ogni Autorità»;*

b) *dopo le parole «tutti i termini procedurali» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli per la proposizione della querela»;*

c) *l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti innanzi alle Commissioni tributarie*

dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la notifica di ricorso in primo grado, la notifica dell'appello presso le Commissioni tributarie regionali e le Commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano, la notifica di ricorso in Cassazione, l'iscrizione a ruolo delle somme, la riassunzione, la presentazione delle memorie, la costituzione in giudizio del ricorrente appellante e della parte appellata, la sospensione della fissazione dell'udienza per la sospensione degli effetti di tutti gli atti impositivi da parte delle Commissioni Tributarie, la sospensione della fissazione delle udienze per la conciliazione giudiziale, la sospensione dei termini per il deposito di memorie, documenti, compresi gli atti di integrazione dei motivi nel processo tributario, la sospensione dei termini per la chiamata in causa dei coobbligati in relazione al litisconsorzio necessario, la sospensione dei termini per la interruzione dei processi tributari in dipendenza di procedure concorsuali o di decesso del ricorrente e del difensore, a norma di legge, la sospensione dell'iscrizione a ruolo straordinario di somme per pericolo nel ritardo nella esecuzione di prestazioni patrimoniali, contesto delle procedure concorsuali fatta salva la loro urgenza determinata da motivazioni di carattere penale e comunque debitamente autorizzate dagli organi competenti, la riscossione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in dipendenza di atti urgenti stipulati nelle more della sospensione, e, in genere, tutti i termini procedurali.»;

3. *al comma 7, lettera f), le parole «che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti» sono sostituite dalle seguenti: «anche qualora richiedano la presenza di soggetti diversi dalle parti quali testimoni e consulenti tecnici d'ufficio »*

4. *Al comma 20 le parole: «entro il 9 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge»;*

5. *Dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:*

«22-bis. All'articolo 10 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano, le parole "i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere ai sensi degli articoli 161, commi 4 e 6, 182-bis, comma 6 e 182-septies del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267".

22-ter. le disposizioni di cui all'articolo 16-bis comma 1 del decreto legge 18 ottobre 2012 si applicano anche ai procedimenti civili, contenziosi

o di volontaria giurisdizione innanzi alla Corte di Cassazione e al Giudice di pace a decorrere dal 30 aprile 2020».

83.22 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «del fermo,» inserire le seguenti: «dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, che costituisce giustificato motivo di spostamento in deroga alle disposizioni relative alle limitazioni degli spostamenti personali per il contrasto all'emergenza epidemologica,».

83.23

BALBONI, CALANDRINI

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«22-bis. L'articolo 650 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 650. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro"».

ORDINE DEL GIORNO

G83.100 (testo 2)

MAIORINO, LEONE, DE LUCIA, ANGRISANI, VALENTE, UNTERBERGER, DE PETRIS, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1766 di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Ser-

vizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

uno dei compiti fondamentali di uno Stato moderno è quello di garantire un'assistenza alle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione, soprattutto in coincidenza con una grave emergenza nazionale che riguarda la salute pubblica;

considerato che:

insistono esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, che vigono delle norme di contenimento dell'epidemia, e che ne consegue un rallentamento dei servizi ad essa collegati;

impegna il Governo:

a valutare di istituire, per l'anno 2020, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro al fine di garantire percorsi di sostegno in favore delle donne vittime di tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale; la richiesta di accesso al fondo dovrà essere corredata dalla certificazione del percorso in atto ed essere presentata più volte, fino ad un massimo di 10.000 euro.

EMENDAMENTI

83.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

1. L'esecuzione delle procedure di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti della legge 16.3.1942, n. 267 nonché degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi degli art. 182-*bis* e 182-*ter*, su richiesta di parte, può essere sospesa per la durata di 12 mesi al fine di acquisire un nuovo piano di cui all'art. 161, secondo comma lett. *e*) ovvero una nuova relazione di cui all'art. 182-*bis*, primo comma, della stessa legge, aggiornati al mutato contesto determinato dall'emergenza Covid-19. Allo stesso fine,

restano sospese per la durata di 12 mesi le procedure di cui all'art. 182-*bis*, settimo e ottavo comma e quella di cui all'art. 186-*bis*.

2. Fino al termine della sospensione di cui al comma 1, ai creditori di procedure di concordato ai sensi degli artt. 160 e seguenti e degli accordi di cui all'art. 182-*bis* spetta un credito di imposta corrispondente all'importo dei crediti oggetto di omologazione la cui esecuzione è sospesa. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in rate costanti di pari importo fino al termine della sospensione di cui al comma 1, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il predetto credito di imposta può essere ceduto a terzi con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle Finanze 30 settembre 1997, n. 384.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'art. 126 e degli ulteriori provvedimenti che saranno adottati previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine, l'attuazione del presente articolo, per la parte eccedente le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'art. 126, è subordinata alla previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24.12.2012, n. 243.».

83.0.2

CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 83-*bis*.

(Concordato preventivo, concordato in continuità, accordo di ristrutturazione debiti e transazione fiscale)

1. L'esecuzione delle procedure di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti della legge 16.3.1942, n. 267 nonché degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi degli artt. 182-*bis* e 182-*ter*, su ri-

chiesta di parte, può essere sospesa per la durata di 12 mesi al fine di acquisire un nuovo piano di cui all'art. 161, secondo comma lett. e) ovvero una nuova relazione di cui all'art. 182-*bis*, primo comma, della stessa legge, aggiornata al mutato contesto determinato dall'emergenza Covid-19. Allo stesso fine, restano sospese per la durata di 12 mesi le procedure di cui all'art. 182-*bis*, settimo e ottavo comma e quella di cui all'art. 186-*bis*.

2. Fino al termine della sospensione di cui al comma 1, ai creditori di procedure di concordato ai sensi degli artt. 160 e seguenti e degli accordi di cui all'art. 182-*bis* spetta un credito di imposta corrispondente all'importo dei crediti oggetto di omologazione la cui esecuzione è sospesa. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in rate costanti di pari importo fino al termine della sospensione di cui al comma 1, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il predetto credito di imposta può essere ceduto a terzi con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 30 settembre 1997, n. 384.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'articolo 126 e degli ulteriori provvedimenti che saranno adottati previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine, l'attuazione del presente articolo, per la parte eccedente le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'articolo 126, è subordinata alla previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.».

Art. 86

86.0.2 (testo 2)

D'ANGELO, LOMUTI, CRUCIOLI, EVANGELISTA, GIARRUSSO, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 86-bis.

(Misure per l'accelerazione dei pagamenti di compensi professionali).

1. Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, le Città Metropolitane e gli altri Enti locali, devono provvedere, entro il 30.09.2020, alla liquidazione di tutti i crediti maturati dai professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 5.03.2020 o da contratti o da accordi stragiudiziali stipulati prima del 5.03.2020 e relativi a prestazioni professionali già espletate. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo, i crediti potranno essere ceduti prosoluto ad un istituto di credito, con notifica all'amministrazione interessata che nel termine di 30 giorni dovrà far pervenire l'opposizione all'esecuzione per eventuali ipotesi di inesigibilità. In caso di perfezionamento del contratto di cessione del credito, decorso tale ulteriore termine, l'istituto di credito provvederà ad accreditare le somme al cedente e l'amministrazione ceduta pagherà gli interessi di mora sulla base del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91. Le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento nei limiti degli stanziamenti all'uopo già iscritti nei rispettivi bilanci. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle somme liquidate a carico dell'erario dall'autorità giudiziaria in favore degli ausiliari del magistrato ai sensi del Titolo VII della Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e a favore del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte a norma dell'articolo 83 del medesimo decreto.

2. Il difensore distrattario in favore del quale siano stati liquidati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 del codice di procedura civile, con sentenza divenuta definitiva entro il 5.03.2020, onorari e spese, poste a carico della parte soccombente, può cedere pro-soluto il proprio credito ad un istituto di credito o ad un intermediario assicurativo o finanziario, il quale, in caso di perfezionamento del contratto di cessione, provvederà a corrispondere all'avvocato un importo non inferiore all'ottanta per cento dell'intero valore del credito. Cassa Depositi e prestiti è autorizzata al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari all'importo totale delle spese legali affrontate in via giudiziaria per il recupero del credito, quando il recupero sia risultato impossibile o insufficiente, nel limite di spesa complessiva pari a dieci milioni di

euro per l'anno 2020. Il presente comma non si applica quando il procuratore distrattario abbia già intrapreso una procedura esecutiva diretta al recupero del credito in via coattiva.»

Art. 87

87.7

RAUTI

Ritirato

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«9. Per il solo periodo dello stato di emergenza, la prestazione lavorativa giornaliera in modalità agile dà diritto, altresì, alla corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, nell'ambito delle disponibilità di bilancio autorizzate e già accertate dalle singole amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Art. 89

89.1

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

1. Al comma 1, dopo le parole: «settori dello spettacolo», e ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: «dell'industria libraria, dell'industria fonografica, delle fondazioni liricosinfoniche, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi».

Conseguentemente la rubrica è così modificata «Fondo emergenza spettacolo, musica, cinema, industria libraria, industria fonografica, fondazioni lirico sinfoniche, spettacoli viaggianti, attività circensi»;

2. Al comma 2, sostituire le parole: «Con decreto», con le seguenti: «Con uno o più decreti», e le parole: «trenta giorni» con «quindici giorni»;

3. *Al comma 2, al termine, inserire: «e prevedendo il coinvolgimento e la consultazione degli attori dell'intera filiera dell'industria culturale e dello spettacolo in una sede istituzionalizzata e a sentire i suddetti attori sia in fase preventiva, durante il processo di scrittura dei regolamenti, sia in generale per la valutazione delle misure economiche da porre in essere per limitare l'impatto delle misure sanitarie di contenimento del COVID- 19».*

4. *Al comma 2, al termine: «valutando inoltre misure straordinarie come l'istituzione di un reddito di ultima istanza per i lavoratori dello spettacolo e il riconoscimento ai soggetti che gestiscono teatri, sale cinematografiche o per concerti e spettacoli o simile di un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare del canone di locazione per il mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale D/3».*

89.0.5

RAUTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Fondo emergenze emittenti locali informative)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'Innovazione dell'Informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti, previa emanazione di appositi decreti del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico - DGSCR - divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019, approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.146. Al relativo onere, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 90

90.1 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2018, n.145 è adottato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2-ter. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, è sospeso, come anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di 24 mesi.

2-quater. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa, per un periodo di 24 mesi, l'applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina di cui dell'articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97.»

Conseguentemente, al titolo dopo le parole: «della cultura» inserire le parole: «e del turismo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 91

91.6 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2 aggiungere in fine i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1, alinea, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".

2-ter. In ragione delle necessità di approvvigionamento legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le Regioni, le Province Autonome, la Protezione Civile e le Strutture Sanitarie pubbliche e convenzionate possono procedere all'acquisto diretto dei dispositivi medici e di protezione individuale, nonché di disinfezione, non trovando applicazione, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e le altre disposizioni applicabili in materia di acquisti, affidamenti e contratti pubblici in genere.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e disposizioni in materia di contratti pubblici»

91.0.4

CIRIANI, ZAFFINI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifica all'articolo 12-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, sostituire le parole: "conformità edilizia e urbanistica" con le seguenti: "consistenza edilizia"».

91.0.250 (già 112.0.7)

CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 91-bis.

(Modifica all'articolo 12-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, secondo periodo le parole: "conformità edilizia e urbanistica" sono sostituite con le seguenti: "consistenza edilizia"».

Art. 92

92.5 (testo 2)

SANTILLO, DI GIROLAMO, RICCIARDI, LUPO, FEDE, COLTORTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la cir-

colazione fino al 30 giugno 2020, dei veicoli da sottoporre entro il 30 aprile 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero alle attività di revisione i cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo e fino al 30 settembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 31 luglio 2020.»;

b) *dopo il comma 4, aggiungere, infine, i seguenti.:*

«*4-bis*, In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è altresì autorizzata la circolazione, fino al 30 giugno 2020, dei veicoli da sottoporre a controllo periodico tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2020 e destinati al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839, e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, ovvero al trasporto internazionale su strada delle derrate deteriorabili, di cui all'Accordo concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 e ratificato con legge 2 maggio 1977, n. 264.

4-ter. Fino al 31 ottobre 2020 è autorizzata la cancellazione per definitiva esportazione all'estero dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, sottoposti a revisione, con esito positivo, in data anteriore a sei mesi rispetto a quella della richiesta di cancellazione e provvisti di revisione con scadenza entro il 31 luglio 2020. Fino al 30 giugno 2020 è altresì prorogata la riqualificazione periodica, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2020, delle bombole di gas naturale di cui al punto 4.1.4 dell'allegato 3A del Regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) n. 110 recante prescrizioni uniformi relative all'omologazione di componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto (GNL) per il sistema di propulsione e di veicoli per quanto riguarda l'installazione di componenti specifici di tipo omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC) e/o di gas naturale liquefatto (GNL) nel sistema di propulsione.

4-quater. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle Regioni a Statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto legge aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020, è effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.».

92.9

CALANDRINI

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I veicoli di cui al comma 4, acquistati dopo la data del 1° gennaio 2020 ma non immatricolati perché necessitano di adattamenti alla guida per le persone con disabilità in possesso di patente speciale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o devono essere adattati al trasporto delle persone con disabilità, sono comunque immatricolati e sono esentati sino alla data di cui al comma 4 dagli obblighi di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

ORDINI DEL GIORNO

G92.100 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'emergenza epidemiologica in corso ha profondamente alterato le reti di trasporto, comprese quelle del trasporto pubblico locale, regionale e scolastico,

impegna il Governo:

a prevedere che le riduzioni dei servizi dovute all'interruzione dei trasporti a causa dell'emergenza non possano essere oggetto di decurtazioni per i servizi in corso, fino alla fine dell'emergenza;

a prevedere che le procedure di aggiudicazione o acquisto dei servizi di trasporto già effettuati da parte degli Istituti scolastici restino valide e che i servizi vengano semplicemente riprogrammati alla data concordata dalle parti e comunque entro un anno dalla data inizialmente prevista per l'effettuazione del servizio;

ad istituire un fondo finalizzato a compensare le perdite subito dagli operatori del trasporto locale, regionale e scolastico.

G92.400 (già em. 92.0.1 e 98.0.5)

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1766 «*Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»,

impegna il Governo

ad attivarsi in ogni sede al fine di assicurare l'esonero delle tariffe di pedaggio sull'intera rete autostradale nazionale delle aziende italiane che operano nel settore del trasporto delle merci e nel settore sanitario, nonché del personale medico sanitario, prevedendo contestualmente che gli oneri restino a carico dei concessionari autostradali.

EMENDAMENTI

92.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato e trasformato nell'odg n. G92.400

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 92-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus in relazione ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori

percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al termine della fase di emergenza.

2. Al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario degli operatori del trasporto pubblico locale e regionale, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari nell'anno 2020 rispetto alla media del precedente triennio, nonché che abbiano sostenuto maggiori costi direttamente imputabili alla gestione della crisi per mettere in atto azioni di contrasto anche prescritte dagli Enti competenti.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla conversione definitiva in legge del presente decreto, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per la compensazione alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale. Tali criteri sono definiti secondo principi di correlazione e gradualità rispetto alla incidenza delle perdite subite dagli operatori del settore sul rispettivo fatturato e nel rispetto del divieto di sovra-compensazione.

4. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale favorendone gli investimenti, nonché per il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del parco degli autobus destinati ai servizi stessi, le risorse del Piano strategico della mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, commi 613 e 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 possono essere impiegate, limitatamente al primo quinquennio 2019-2023, anche per il cofinanziamento di investimenti in materiale rotabile ad alimentazione tradizionale di Classe Euro 6 o successiva o ibrida. Per l'intera durata del Piano le relative risorse possono essere altresì impiegate per il cofinanziamento dei canoni relativi al materiale rotabile acquisito in leasing o locazione dalle imprese esercenti i servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. All'articolo 24-ter, comma 2 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate a partire dal 1° ottobre 2020 le seguenti modifiche:

- all'alinea le parole: "ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore" sono soppresse;

- alla lettera a) dopo le parole: "veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate,", sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione di quelli di categoria euro 4 o inferiore";

- alla lettera *b*) dopo le parole: "attività di trasporto di persone svolta" aggiungere le parole: ", con veicoli di diversi da quelli di categoria euro 2 ed inferiori".

A partire dal 1° gennaio 2022 all'articolo 24-*ter*, comma 2 lettera *b*) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 le parole: ", con veicoli di diversi da quelli di categoria euro 2 ed inferiori" sono sostituite dalle seguenti parole: ", con veicoli di diversi da quelli di categoria euro 4 ed inferiori".

L'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogato.

6. In considerazione dei danni subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto turistico con autobus e servizi di autolinea commerciali in regime di autorizzazione ministeriale o locale a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, alle stesse imprese sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. A tal fine è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare gli operatori del settore che abbiano subito una riduzione di fatturato dal 23 febbraio 2020 e sino al termine della fase di emergenza rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente triennio.

7. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla conversione definitiva in legge del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la compensazione alle imprese di trasporto di cui al comma 3-*quinquies* secondo principi di correlazione e gradualità rispetto alla incidenza delle perdite subite dagli operatori del settore sul rispettivo fatturato.

8. All'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: "Qualora alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 2, lettera *f*) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 non sia stato ancora corrisposto al vettore o all'organizzatore del viaggio il corrispettivo per un servizio di trasporto con autobus o per un viaggio affidato a seguito di aggiudicazione, fermi restando gli effetti dell'aggiudicazione stessa, il servizio di trasporto con autobus o il viaggio s'intendono rinviati alla data che sarà concordata dalle parti e comunque entro un anno da quella inizialmente prevista, fermi le parti contraenti, l'oggetto e il corrispettivo. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti trovano applicazione anche nel caso in cui, venute meno le condizioni di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera *f*), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ai successivi decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto i committenti scelgano unilateralmente di recedere dal contratto".

9. Per gli autobus turistici e in servizio di linea, nazionale ed internazionale, da qualsiasi ente autorizzati è sospesa l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285. Sono rimborsate *pro-quota* le somme già versate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni per l'acquisto di abbonamenti, *carnet* di permessi e permessi giornalieri di accesso alle zone a traffico limitato non utilizzati per effetto della sospensione o riduzione dei servizi di trasporto connessa all'emergenza determinata dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

10. Nei confronti delle imprese di trasporto di cui al comma 4 del presente articolo è altresì sospesa l'applicazione dei pedaggi autostradali».

Art. 93

93.3 (testo 2)

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, al D.lgs 19 novembre 1997 n.422, alla legge 11 agosto 2003 n.218, e al D.lgs 21 novembre 2005, n.285 fortemente colpito dallo stato emergenziale in corso, è riconosciuto un contributo, una tantum e a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 25% del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato e o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Analogamente è riconosciuto alle imprese neocostituite, alla data di entrata in vigore del presente DL, un contributo pari al 25% del fatturato presunto ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

1-ter. Al fine di sostenere la crisi economica nonché il rilancio del comparto del trasporto pubblico non di linea, è riconosciuto un contributo una tantum per ogni titolare di licenza taxi, un'indennità mensile di euro 600, per l'annualità 2020».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2014, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

Art. 94

94.0.1 (testo 2)

SANTILLO, D'ARIENZO, DI GIROLAMO, VONO, ASTORRE, PINOTTI, VATTUONE, STEGER, RUSPANDINI, RIPAMONTI, NENCINI, FERRAZZI, COLTORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, e di consentire la ripresa economica dell'area della Provincia di Savona, la regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell'anno 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

Pervisti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle zone colpite dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a .

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 4.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali».

Art. 98

98.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 98-bis.

(Misure straordinarie urgenti per il sostegno all'editoria)

1. È riconosciuto, per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182 e seguenti della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 318 del 21 dicembre 2004. Il credito di cui al presente comma non è computato nei limiti di compensazione di cui all'articolo 34 della legge 388 del 23 dicembre 2000. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016. Per le predette finalità il fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181 e seguenti della legge 350 del 24 dicembre 2003, limitatamente alle imprese editrici di libri e alla stampa utilizzata per la stampa di libri, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2020. Il relativo limite di spesa per l'anno 2020 è fissato in 25 milioni di euro».

98.0.5

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Ritirato e trasformato nell'odg n. G92.400

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 98-bis.

(Esonero dal pagamento delle tariffe di pedaggio autostradale per le aziende che operano nel settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di sostenere settori strategici della filiera produttiva nazionale e facilitare la circolazione delle merci, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende italiane che operano nel settore dell'autotrasporto sono esonerate dal pagamento ai concessionari delle tariffe di pedaggio sull'intera rete autostradale nazionale, i cui oneri restano a carico del concessionario».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 101

G101.400 (già em. 101.0.3)

CIRIANI, CALANDRINI, URSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1766, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che

la grave emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando in questi mesi è un evento del tutto eccezionale che - oltre a compromettere seriamente la tenuta dell'intero assetto sociale ed economico - sta mettendo a dura prova tutto il sistema sanitario nazionale, soprattutto nelle zone maggiormente colpite;

accanto ad interventi straordinari e stringenti di contenimento del fenomeno epidemiologico nonché di prevenzione e di controllo sul territorio,

sono assolutamente necessarie e urgenti misure - organiche ed efficaci -, anche di natura ordinamentale, volte a sostenere e promuovere il comparto medico-sanitario che - già fortemente penalizzato dai consistenti tagli finanziari degli ultimi anni - rischia di pagare il prezzo più alto, in termini di efficienza, sicurezza e adeguatezza delle cure e dei servizi da offrire ai cittadini;

in questa fase emergenziale, del tutto evidenti sono le insufficienze e le carenze in cui versano la maggior parte delle strutture sanitarie, che si trovano quotidianamente a fronteggiare, in prima linea, un fenomeno drammatico e sconosciuto, prive dei basilari ed essenziali strumenti necessari (insufficienza dei respiratori polmonari, carenza di dispositivi di protezione individuale, inadeguatezza degli spazi a disposizione, ecc.) e in condizioni di inaccettabile precarietà anche per il numero insufficiente di medici, specialisti, infermieri e operatori tecnici, che, peraltro, si riduce ulteriormente per l'alto tasso di contagio cui essi sono esposti;

un passo assolutamente necessario - come da sempre si va sostenendo - è sicuramente quello di intervenire sulle modalità di accesso alle professioni mediche e, più nel complesso, dell'area sanitaria;

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure di competenza volte ad abolire finalmente il meccanismo del "numero chiuso" per l'accesso ai corsi universitari concernenti le professioni mediche e dell'area sanitaria, come richiesto anche dalla gran parte degli operatori del settore.

EMENDAMENTI

101.0.3

CIRIANI, CALANDRINI, URSO

Ritirato e trasformato nell'odg n. G101.400

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Abolizione del «numero chiuso» per l'accesso ai corsi universitari concernenti le professioni mediche e dell'area sanitaria)

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1. al comma 1, lettera a), le parole: "in medicina e chirurgia" e "ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni" sono soppresse;

2. la lettera e) è soppressa;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni".».

Art. 102

102.1 (testo 3)

FARAONE, CONZATTI, NENCINI

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis) Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il periodo di tirocinio da svolgersi, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018 ovvero dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445, presso l'ambulatorio di un medico di Medicina Generale avente i requisiti previsti dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 può essere effettuato, qualora non sia reperibile per l'Ateneo un numero adeguato di medici di medicina generale convenzionati, anche presso le strutture di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 26, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999.».

102.2

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici specializzandi, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca che operano nei Policlinici o in strutture convenzionate con le università, sono abilitati al lavoro in corsia ed allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche della propria specialità, previa valutazione positiva del direttore di scuola di specializzazione o dipartimento e/o delle UOC dove svolgono la loro attività assistenziale. Gli stessi possono svolgere la loro attività, anche quella di guardia, senza necessariamente la presenza fisica del loro tutor, che deve restare sempre e in ogni caso reperibile per ogni necessità o altra richiesta dello specializzando, del dottorando o dell'assegnista di ricerca.».

Art. 103

103.1 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole «15 aprile» con le seguenti «31 luglio»*

b) *sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, titoli edilizi e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, conservano la loro validità per i successivi 365 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati sino al 31 dicembre 2020.

2-bis. Il comma 2 si applica anche a tutte le fattispecie in cui la Pubblica Amministrazione esternalizza processi di controllo, verifica e certificazione presso soggetti terzi.

2-ter. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di comunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza dopo il 31 gennaio 2020, sono prorogati di 365 giorni e scadono comunque non prima di un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Il periodo precedente si applica anche a tutti i piani urbanistici attuativi in scadenza dopo il 31 gennaio 2020 e anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi

similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'art. 30, comma 3-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

2-quater. I termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono sospesi e i versamenti dovranno essere effettuati entro i successivi 180 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Le scadenze successive a quella prorogata sono ridefinite sulla base delle precedenti scadenze temporali che decorreranno dalla data di cui al precedente periodo.

2-quinquies. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione conseguente allo stato di emergenza che decorrerà dal sessantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.».

103.9

NASTRI

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «comunque denominati,» inserire le seguenti: «ivi compresi i verbali delle verifiche periodiche effettuate da soggetti pubblici e privati abilitati,».

103.11

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Al comma 2 le parole: «tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020».

103.21 (testo 2)

DESSÌ, CROATTI, DELL'OLIO, ROMANO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i termini relativi alle ipotesi di silenzio significativo previsto dalla legge, nonché quelli relativi ai procedimenti di cui agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;

b) *al comma 6 sostituire le parole:* «30 giugno 2020» *con le seguenti:* «31 dicembre 2020».

103.23

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I termini di presentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 previsti per gli edifici in condominio, nonché per gli adempimenti obbligatori previsti dall'articolo 1130, comma 1, numero 10 e dall'articolo 1129, comma 9 del Codice civile sono interrotti, nel caso di emergenza nazionale o locale dichiarata con apposito decreto, fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza medesima.».

103.0.6 (testo 2)

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 103-bis

(Svolgimento dell'attività notarile nel periodo di emergenza da COVID-19)

1. Salvo che ricorrano gravi e comprovati motivi di salute che impediscano alla parte di spostarsi, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del

presente articolo e il 31 ottobre 2020, l'attività del Notaio è svolta esclusivamente presso il proprio studio.

2. A decorrere dal settimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione e per l'intero periodo di cui al comma precedente, i finanziamenti bancari di qualsiasi tipo che richiedono la prestazione notarile devono essere perfezionati esclusivamente in forma unilaterale ossia senza la presenza dell'istituto finanziatore.».

Art. 105

105.6

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

Ritirato

Aggiungere il seguente comma:

«2. All'articolo 8 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 al comma 2, le parole: "dal mese di aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal mese di gennaio 2021".».

105.7

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

Ritirato

All'articolo, aggiungere il seguente comma:

«2. All'articolo 54-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, al comma 14, sopprimere la lettera *b*).».

105.8

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

Ritirato

All'articolo, aggiungere il seguente comma:

«2. L'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, si applica anche alle imprese agricole che in ragione dell'emergenza epidemologica da COVID-19 abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.».

Art. 107

107.4 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni

1. *Al comma 4, dopo le parole «delle tariffe» aggiungere le seguenti: «e dei regolamenti».*
2. *Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e a tutela degli utenti del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, disciplina le condizioni in base alle quali i comuni possono usufruire delle deroghe nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.».*
3. *Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:*

«10-bis. In materia di rifiuti, sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;

c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;

d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

e) Dichiarazione E-PRTR ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157;

f) Dichiarazione periodica CONAI e Dichiarazione PFU;

g) Piano di gestione solventi di cui all'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

h) Pagamento dei diritti di iscrizione per gli impianti di recupero in comunicazione ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

i) Autocontrolli emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

10-ter. Fino al 31 luglio 2020 sono sospese le sanzioni amministrative e penali in caso di motivata mancata o parziale esecuzione degli adempimenti previsti nell'autorizzazione e nei piani di monitoraggio periodico finalizzati al monitoraggio ed al controllo dei parametri di qualità ambientale, compresi quelli relativi alle emissioni dell'impianto ed al campionamento ed analisi dei rifiuti, nonché delle sostanze e materiali da questi ottenuti. Le autorizzazioni di cui agli artt. 208, 210 e 213 del Dlgs 152/06 in scadenza fino al 31 luglio 2020 si intendono automaticamente prorogate di ulteriori 6 mesi.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 113.

107.5

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e a tutela degli utenti del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, disciplina le condizioni in base alle quali i comuni possono usufruire delle deroghe nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma».

107.9

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:

«11. I termini per l'affidamento, l'avvio, l'avanzamento o il collaudo dei lavori, nonché per l'affidamento dei servizi di progettazione, previsti dalle norme vigenti in materia di contributi statali e regionali all'effettuazione di investimenti degli enti locali, sono prorogati di centoventi giorni».

Art. 109

109.5

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le predette quote dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squili-

bri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono:

a) utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-*bis*, del medesimo testo unico;

b) utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili;

c) disporre, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'utilizzo dell'avanzo vincolato di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, limitatamente alle quote derivanti da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza;

d) fare ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La relativa richiesta può essere formulata entro il 31 maggio 2020 e gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui alla presente lettera sono a carico dello Stato. Resta fermo che le spese sostenute attraverso l'acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso all'emergenza in corso.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel corso dell'esercizio provvisorio, previo parere dell'organo di revisione, mediante deliberazione dell'organo esecutivo».

109.6 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI, DE BERTOLDI, FARAONE, TESTOR

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 1 dell'articolo 109 è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.»

b) *Il comma 2 è sostituito con il seguente:*

«2. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e limitatamente all'esercizio finanziario 2020, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per ridurre le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza».

c) *Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nonna degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.».

109.7

NASTRI

Ritirato

Al comma 2 le parole: «limitatamente all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dal seguente periodo: «relativamente agli esercizi finanziari per gli anni 2020 e 2021».

109.0.3

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 109-bis.

(Riduzione quota minima di accantonamento al FCDE)

1. Per l'anno 2020, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 60% dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018" sono aggiunte le seguenti: "e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme pro tempore vigenti".».

Art. 110

110.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 110-bis.

(Anticipazione straordinaria di liquidità)

1. Nelle more della determinazione dei ristori da corrispondere agli enti locali in relazione a perdite di gettito non recuperabili dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-9, per l'anno 2020 le anticipazioni di cui al comma 556, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere concesse agli enti locali, per un ammontare non superiore ai due dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti i primi tre titoli di entrata del bilancio, al fine di far fronte alle carenze di liquidità derivanti dalla posposizione dei termini di pagamento dei tributi di competenza degli enti

stessi. A tal fine, la richiesta può essere formulata entro il 31 maggio 2020 con le stesse modalità, ove compatibili, di cui all'articolo 4, commi 7-*bis* e seguenti, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come introdotti dal citato comma 556. Gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui al presente comma sono a carico dello Stato».

Art. 111

111.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 111-*bis*.

(Commissari straordinari per opere di interesse locale)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di investimento da parte degli enti locali, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono individuate le opere di prioritario interesse locale di pertinenza delle città metropolitane, delle province e dei comuni capoluogo di provincia, tra quelle di valore unitario previsto non inferiore a un milione di euro. I decreti di cui periodo precedente individuano nel sindaco competente per territorio o amministrazione il Commissario straordinario preposto alla realizzazione delle opere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

2. Per le finalità di cui al comma 1 ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari so-

stituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di trenta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di quindici giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, le eventuali attività connesse alla realizzazione dell'opera, nonché l'eventuale supporto tecnico ritenuto necessario. Gli oneri aggiuntivi eventualmente necessari a supporto di ciascun commissario straordinario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali.».

Art. 112

112.3

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «è differito all'anno» con le seguenti: «nonché i piani di ammortamento di tutti i mutui concessi agli enti locali, sono differiti all'anno».

112.0.4

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Riduzione quota minima di accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità)

1. Per l'anno 2020, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 40 per cento dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018" sono aggiunte le seguenti: "e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme pro tempore vigenti"».

112.0.5 (testo 2)

MAGORNO, CONZATTI, COMINCINI, SUDANO, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis

(Assunzioni a tempo determinato da assegnare al settore polizia locale)

1. In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al DPCM 9 marzo 2020, in deroga all'articolo 19 commi 1), 1 bis), 2) e 3) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge del 12 luglio 2018 n. 87, in via straordinaria, i comuni possono assumere dipendenti con contratto a termine da assegnare al settore polizia locale.

1. L'assunzione del personale di cui al periodo precedente avviene anche ricorrendo alle modalità di somministrazione di cui alle disposizioni del Capo V del medesimo decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto effettuato ai sensi delle presenti disposizioni ha una durata pari al periodo di sostituzione del personale indisposto ovvero fino al termine della situazione di emergenza stabilita con il richiamato Dpcm, incluse eventuali proroghe."

112.0.6

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 112-bis.

(Modifiche articolo 36 decreto legislativo n. 50 del 2016)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole: "40.000 euro" con le parole: "100.000 euro";

b) alla lettera b), sostituire le parole: "40.000 euro" con le parole: "100.000 euro" e le parole: "150.000 euro" con le parole: "350.000 euro";

c) la lettera e) è abrogata».

112.0.8

CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 112-bis.

(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali"».

112.0.10

CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 112-bis.

(Norme in materia tributaria della Regione siciliana)

1. Nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della Regione siciliana, sono attivate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana.

2. In sede di prima applicazione, fino all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e conformemente con le previsioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, il presente comma detta norme transitorie sull'ordinamento tributario della Regione Siciliana. La Regione Siciliana, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale. La Regione Siciliana può concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legi-

slativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione».

Art. 113

113.0.3 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 113-bis

(Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività di gestione dei rifiuti)

1. Fino al 31 marzo 2021, si attuano le seguenti disposizioni:

a) I produttori e i nuovi produttori di rifiuti urbani, sentite le Regioni e le autorità d'ambito ove costituite, che certificano l'indisponibilità di impianti a ricevere rifiuti nel territorio di riferimento, conferiscono i rifiuti in impianti di destinazione autorizzati allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti posti sul territorio nazionale anche oltre il limite dell'ambito o confine regionale, in deroga del principio di autosufficienza ma nel rispetto del principio di prossimità tra gli impianti di destinazione disponibili.

b) Le singole Regioni, in deroga ai titoli abilitativi esistenti, possono autorizzare gli impianti di stoccaggio, di recupero e smaltimento definitivo di rifiuti urbani e speciali a ricevere rifiuti per cui sono autorizzati, in misura superiore a quella consentita dall'autorizzazione dell'impianto e nei limiti della durata dell'emergenza. Le Regioni possono autorizzare gli impianti di recupero e smaltimento finale a ricevere rifiuti diversi da quelli autorizzati nei

limiti degli stessi capitoli e famiglie EER dell'Allegato D del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006.

c) I rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria sono considerati indifferenziati e pertanto sono conferiti e raccolti insieme. Il successivo trattamento seguirà le regole previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 per i rifiuti sanitari a rischio infettivo.

d) La raccolta dei rifiuti proveniente da soggetti infetti da COVID-19 può avvenire in deroga alle autorizzazioni in appositi scarrabili collocati all'interno di aree recintate nella disponibilità dei gestori competenti, che devono essere adeguatamente attrezzate e presidiate e comunicate alla Regione, alla Provincia, alla ASL, all'ARPA e all'Autorità d'ambito territorialmente competenti.

e) I rifiuti da COVID-19 destinati a trattamento termico o a discarica dovranno essere conservati in appositi contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza indicate dall'Istituto Superiore di Sanità e possono essere conferiti a recupero o smaltimento senza alcun trattamento preliminare decorsi dieci giorni dalla raccolta.

f) Il conferimento dei rifiuti ai singoli impianti è comunicato giornalmente, il giorno prima per il giorno successivo, di concerto tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti prevedendo apposita comunicazione all'Autorità d'ambito ove esistente, all'ASL, all'ARPA e alla Regione territorialmente competente.

g) Nel caso di indisponibilità degli impianti, le Regioni, sentite le Autorità d'ambito, dispongono, all'occorrenza, la redistribuzione dei flussi di rifiuti urbani da gestire nei territori di competenza, al fine di assicurare il conferimento e la corretta gestione dei rifiuti in oggetto.

h) Al fine di assicurare le condizioni igieniche essenziali per gli operatori ecologici e altri addetti raccoglitori e separatori di rifiuti nello svolgimento delle proprie mansioni, è assicurata la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali essenziali, quali mascherine per la protezione delle vie respiratorie e i guanti per la protezione da rischi chimici e biologici.

2. Fino al 30 settembre 2020 è consentito l'uso di registri di carico e scarico dei rifiuti e di formulari di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, non vidimati, previo invio di apposita comunicazione alla Camera di commercio competente per territorio con i riferimenti dell'impresa e dei registri o formulari in uso.

3. Fino al 30 settembre 2020 si applicano le seguenti tempistiche di annotazione sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:

a) per i produttori, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro trenta giorni lavorativi dal compimento del trasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti."

4. I limiti per il deposito temporaneo di cui all'articolo 183 comma, lettera *bb)*, punto 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono sospesi fino al 30 giugno 2020.».

Art. 114

114.0.5

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo è aggiunto in seguente:

«Art. 114-bis.

(Fondo di sostegno comunale per riduzione tassa rifiuti)

1. In relazione all'emergenza Covid-19, è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di un miliardo di euro destinato agli enti locali e destinato a finanziare la riduzione di gettito delle entrate locali determinata dalla rimodulazione selettiva della tassa sui rifiuti in favore delle categorie economiche maggiormente penalizzate dalla pandemia.

2. L'utilizzo delle disponibilità del fondo avviene sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

Art. 115

115.0.1

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato di personale della Polizia Locale)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio finalizzati alla cessazione della diffusione del COVID-19, pertanto connessi all'emergenza sanitaria in corso, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, a tempo determinato, di agenti di Polizia Locale per l'anno 2020.

2. Con provvedimenti dei Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 1, tenendo conto dell'urgenza connessa all'assunzione straordinaria di cui al presente articolo, anche ai fini della definizione delle rispettive graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo e della migliore posizione nelle rispettive graduatorie.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 126».

115.0.2

CALANDRINI, CIRIANI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato di personale negli enti locali)

1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'emergenza sanitaria e socio-economica in atto e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio nonché di garantire tutti gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da

COVID-19, gli enti locali possono, in via eccezionale, effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, per l'anno 2020, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 119

119.2

BALBONI, CALANDRINI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1:*

a) *le parole: «600 euro», sono sostituite dalle seguenti: «1.500 euro»;*

b) *le parole: «per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all'articolo 83», sono sostituite dalle seguenti: «per tutta la durata dell'incarico ed è dovuto quale indennizzo per aggiornamento, assistenza sanitaria e indennità di rischio»;*

- *il comma 2 è abrogato;*

- *dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:*

«2-bis. Il contributo è dovuto indipendentemente dalla presenza in udienza o in ufficio, anche nel periodo di sospensione feriale»;

- *al comma 3:*

a) *le parole: «nel limite complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020» sono soppresse;*

b) *dopo le parole: «Ministero della Giustizia» sono inserite le seguenti: «con modalità che assicurino periodicità su base mensile»;*

- *al comma 4, le parole: «nell'anno 2020», sono soppresse.*

Art. 120

120.3

IANNONE, CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali», inserire le seguenti: «, da mettere a disposizione prioritariamente dei docenti titolari di contratti di supplenza annuale, breve o saltuaria.».

120.5 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, SUDANO, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "lingua straniera" inserire infine le seguenti: "nonché, fino al 30 settembre 2020, ebook reader, tablet, notebook,"».

120.6 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In considerazione della diminuzione dei servizi resi agli studenti dalle scuole paritarie a causa del perdurare stato di emergenza epidemica Covid-19, l'ammontare delle quote per il doposcuola, la mensa ed eventuali altri servizi accessori non erogati nell'anno scolastico 2019/2020 deve essere restituito o, a scelta delle famiglie, scontato dai pagamenti previsti per la frequenza del prossimo anno scolastico quali rette o servizi accessori. Nel caso di

rette onnicomprensive, il rimborso sarà pari al 30 per cento dell'importo annuale. Lo Stato provvede a ristorare le singole scuole delle somme restituite.

7-ter. Allo scopo di consentire agli asili-nido e a tutte le strutture pubbliche e private che si occupano dei servizi per l'infanzia di fronteggiare le complesse problematiche connesse all'emergenza dell'epidemia COVID19 è istituito presso il ministero della salute un apposito fondo di 80 ml di euro destinato a finanziare le regioni e gli enti locali che ne facciano specifica richiesta.

7-quater. Il suddetto fondo è finalizzato prioritariamente a garantire i servizi alle famiglie e a fornire agli educatori professionali tutti gli strumenti idonei per lo svolgimento in regime di massima sicurezza dei servizi erogabili in regime di emergenza epidemica.».

Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal comma 7-ter, pari a 80 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ORDINE DEL GIORNO

G120.300 (già em. 120.0.5)

IORI, VERDUCCI, MANCA, MONTEVECCHI, STEFANO, FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo e dalle forze di maggioranza con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e per il sostegno delle attività economiche;

il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha previsto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sull'intero territorio nazionale fino al 3 aprile 2020, termine che sicuramente sarà prorogato;

in questo momento in Italia oltre 8 milioni di bambini non stanno frequentando la scuola primaria e secondaria e di questi 1,2 milioni vive in povertà materiale, oltre che educativa;

dopo i primi giorni di assenza da scuola, la permanenza in casa accresce il distacco relazionale da compagni e insegnanti che, soprattutto per i più piccoli, non può contare nemmeno sulla didattica *online*;

per i bambini e per gli adolescenti le paure non dette spesso rimangono senza risposta; sono molti i vissuti emotivi di disagio, ansie, paure, talvolta lutti, che si trovano a vivere, spesso senza poter trovare risposte efficaci nei genitori, i loro adulti di riferimento, essi stessi impreparati a fornire affiancamento educativo adeguato, ricostruire fiducia e rassicurazioni;

è necessario che, alla cessazione della sospensione delle attività didattiche, la scuola si faccia carico della necessità di sostenere e accompagnare bambini e ragazzi nel sereno superamento delle conseguenze nei vissuti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 e di favorire il loro benessere emotivo nel prosieguo dell'anno scolastico 2019/2020 e nell'anno scolastico 2020/2021;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie a far sì che, alla cessazione della sospensione delle attività didattiche, la formazione in servizio dei docenti e degli educatori sia diretta anche all'acquisizione degli strumenti utili alla realizzazione delle finalità riportate in premessa.

EMENDAMENTI

120.0.3 (testo 2)

CONZATTI, NENCINI, SUDANO, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "istituzioni scolastiche statali", sono aggiunte le seguenti: "e alle istituzioni scolastiche paritarie private di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62".

120.0.4

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 120-bis.

(Adeguamento delle Piattaforme per la didattica a distanza alle esigenze delle persone con disabilità e previsione programmazione didattica e insegnamenti speciali)

Il Ministero dell'istruzione assicura che le Piattaforme per la didattica a distanza di cui all'articolo 120 siano idonee a garantire la fruizione e l'utilizzo da parte degli studenti con disabilità.

Con Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, assicurano che, laddove, le Piattaforme per la didattica a distanza non siano fruibili o utilizzabili dagli studenti con disabilità, il diritto all'istruzione sia comunque ad essi garantito mediante apposita programmazione didattica ed erogazione di insegnamenti speciali, eventualmente mediante prestazioni in forme individuali domiciliari».

120.0.5

IORI, VERDUCCI, MANCA, MONTEVECCHI, STEFANO, FERRARI, Assuntela
MESSINA

Ritirato e trasformato nell'odg G120.300

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Formazione in servizio dei docenti e degli educatori per il superamento degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. Alla cessazione della sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sull'intero territorio nazionale prevista dal D.P.C.M. 9 marzo 2020, al fine di sostenere e accompagnare bambini e ragazzi nel superamento delle conseguenze nei vissuti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di favorire il loro benessere emotivo nel prosieguo dell'anno scolastico 2019/2020 e nell'anno scolastico 2020/2021, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la formazione in servizio dei docenti e degli educatori è

diretta prioritariamente all'acquisizione degli strumenti utili alla realizzazione delle suddette finalità».

Art. 121

121.2

IANNONE, CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa».

Art. 124

124.2 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'art. 47-ter della legge 354/75 comma 01, è aggiunta la seguente lettera: "f) persona che riporti problemi sanitari tali da rischiare aggravamenti a causa del virus COVID-19"»

1-ter. All'art. 54 della legge 354/75 le parole "quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata" sono sostituite con le parole "settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, applicabili retroattivamente fino all'intero 2018"

1-quater. Al comma 1 lettera d) dell'art. 47-ter della Legge 354/75 la parola: "settanta" è sostituita dalla seguente: "sessantacinque".

1-quinquies. All'articolo 280 del Codice di Procedura Penale, al comma 2 sono aggiunte le parole "non può mai essere disposta per la persona che riporti problemi sanitari tali da rischiare aggravamenti a causa del virus COVID-19, salvo che il giudice motivi con eccezionali ragioni di sicurezza".

1-sexies. All'articolo 650 del codice di procedura penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "salvo motivati casi eccezionali, i prov-

vedimenti di esecuzione delle sentenze emesse nei confronti di persone che si trovano a piede libero sono trasformati dalla magistratura in provvedimenti di detenzione domiciliare"

1-*septies*. Le disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*sexies* si applicano sino al 31 agosto 2020 e comunque non oltre la durata dell'emergenza COVID-19».

Art. 125

125.8

CIRIANI, CALANDRINI

Ritirato

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di garantire una maggiore liquidità alle imprese del settore edilizio e al fine di non penalizzare le iniziative che mirano a uno sviluppo sostenibile, viene portata al 4% la ritenuta sui bonifici bancari prevista dalla legge 190/2014 per gli interventi tesi all'efficientamento energetico di cui alla Legge 296 del 2006 (commi 347 e ss.)».

125.9

IANNONE

Ritirato

Alla fine dell'articolo, inserire il seguente:

«5. Alle imprese esercenti l'attività di autoscuola ed ai consorzi fra esse costituiti ai sensi dell'art. 123, comma 7, del codice della strada, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente all'ammontare della Responsabilità Civile sul parco veicolare riconosciuto, commisurato al periodo di inattività conseguente alle disposizioni in materia di emergenza epidemiologica».

125.0.10

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di fondazioni bancarie)

1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera: "*l-bis*) 'Attività istituzionale': l'attività svolta dalle Fondazioni per scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico, con esclusione delle attività di cui all'articolo *7-bis*.";

b) all'articolo 2:

1. al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché le attività di cui all'articolo *7-bis*.";

2. al comma 2, dopo le parole: "indirizzano la propria attività", è inserita la seguente: "istituzionale", e, le parole: "destinazione delle risorse e" sono sostituite con le seguenti: "destinazione delle risorse utilizzate per l'attività istituzionale,";

c) all'articolo 3, è aggiunto in fine il seguente comma: "*4-bis*. Le attività di cui all'articolo *7-bis* non soggiacciono alle limitazioni ed ai divieti previsti dal presente articolo.";

d) all'articolo 5:

1. al comma 1, dopo le parole: "degli scopi statutari", sono inserite le seguenti: "e delle attività di cui all'articolo *7-bis*" e, dopo le parole: "una redditività adeguata", sono inserite le seguenti: ", tenuto conto delle attività di cui all'articolo *7-bis*,";

2. Al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo *7-bis*";

e) all'articolo 6:

1. al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "negli enti e società di cui all'articolo *7-bis*.";

2. al comma 4, le parole: "né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25";

f) all'articolo 7, al comma 1, dopo le parole: "in particolare con lo sviluppo del territorio", sono inserite le seguenti: ", salva in ogni caso la possibilità di effettuare le operazioni di cui all'articolo 7-bis" e, al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis";

g) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis.

(Operazioni di rilevante interesse nazionale)

1. Le Fondazioni investono in enti e società dichiarati di rilevante interesse nazionale da parte del Governo della Repubblica, agendo di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza.

2. La gestione, ivi inclusi gli eventuali finanziamenti e capitalizzazioni, e la dismissione delle partecipazioni di cui al comma precedente è fatta di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza.

3. Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere fatte sia sui mercati regolamentati nazionali ed esteri sia al di fuori da detti mercati, anche mediante veicoli societari appositamente costituiti, organismi collettivi di investimento e contratti derivati non speculativi.

4. In caso di urgenza o opportunità l'Autorità di vigilanza può emanare istruzioni vincolanti alle Fondazioni per le attività di cui ai commi precedenti e per la dismissione di attività finanziarie detenute le quali rendano più difficoltosa o impediscano l'applicazione del presente articolo.

5. Sono nulle le eventuali operazioni di cui al presente articolo fatte non in concerto con Autorità di vigilanza.

6. L'Autorità di vigilanza dispone di illimitati poteri di accesso e controllo per vigilare sulle operazioni di cui al presente articolo.

7. La redditività minima di cui al cui all'articolo 10 comma 3b tiene conto, per le singole Fondazioni, delle attività di cui al presente articolo.

8. Le previsioni del presente articolo prevalgono, in caso di conflitto, su qualsiasi norma di questo decreto o degli statuti delle Fondazioni nonché su quanto previsto in qualsiasi accordo, protocollo, atto di indirizzo e simili".

h) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) l'ammontare di reddito necessario per le attività di cui all'articolo 7-bis";

i) all'articolo 9, comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Autorità di vigilanza può dettare norme contabili specifiche relative ai risultati delle attività di cui all'articolo 7-bis, sentite le Fondazioni interessate.";

j) all'articolo 10, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", il rispetto di quanto previsto al comma 7-bis." e, al comma 3, è aggiunta in fine la seguente lettera: "k-ter) agisce e vigila ai sensi dell'articolo 7-bis e delle altre disposizioni di questo decreto.";

k) all'articolo 11, comma 1, le parole: ", che regolano l'" sono sostituite dalla seguente: "nell'" e il comma 9 è sostituito dal seguente: "L'Autorità di vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di presidenza, amministrazione e di controllo, e se del caso annullare o sospendere le loro decisioni, e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto, delle regole di buon governo, e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della fondazione ed il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7-bis.";

l) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 25. - (*Incrementi ai Fondi di dotazione*) - 1. Al fine di favorire le operazioni di cui all'articolo 7-bis, lo Stato o gli enti e le società da esso indicati possono fare conferimenti gratuiti al fondo di dotazione o equivalente delle Fondazioni senza per ciò acquisire alcun diritto patrimoniale, di gestione o controllo"».

125.0.15

CIRIANI, CALANDRINI, URSO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

1. All'articolo 84 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b):

1) sostituire le parole "precedente a quello di cui al comma 35-bis" con le seguenti: "precedente a quello di riferimento";

2) aggiungere alla fine le seguenti parole: ", e nella lettera b)" sostituire le parole "euro 5.500.000" con le seguenti: "euro 3.000.000";

b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) nel comma 37 sostituire le parole: 'L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi' con le seguenti: 'L'imposta si applica in ragione del numero degli utenti serviti nel territorio dello Stato. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si assume l'indice univoco di utenza digitale sulla base dell'analisi dei dati riferiti agli utenti di tutti i servizi digitali considerati ai fini della presente imposta, tenuto conto delle attività di gestione di piattaforme digitali di selezione, ricerca e acquisizione di informazioni e contenuti digitali, servizi di pagamento, interconnessione e comunicazione,

posta elettronica, esercizio di funzioni di intermediazione per l'acquisizione di beni o servizi e gli altri servizi che possono essere determinati con il predetto decreto. L'indice univoco di utenza digitale è determinato nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali e della localizzazione nel territorio dello Stato del dispositivo utilizzato per l'accesso, ai sensi del comma 40-*bis*, in misura tale da garantire maggiori entrate non inferiori a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino all'effettiva applicazione del criterio di imposizione fondato sull'indice univoco di utenza digitale di cui al presente comma, l'imposta si applica in ragione del numero degli utenti serviti nel territorio dello Stato determinato secondo l'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo o altro idoneo sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali, come stabilito ai sensi del comma 40-*bis*, con applicazione di un'imposta annua, per ciascun indirizzo di protocollo internet (IP) connesso, nella misura fissata con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in maniera da garantire le maggiori entrate di cui al terzo periodo, in presenza della fornitura dei seguenti servizi";

c) alla lettera *c)*, capoverso comma 37-*bis*, sopprimere le lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*;

d) dopo la lettera *c)* inserire la seguente:

"*e-bis*) nel comma 38 sostituire le parole: 'Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui al comma 37' con le seguenti: 'L'imposta non si applica in relazione alla prestazione dei servizi di cui al comma 37'";

e) dopo la lettera *d)* inserire la seguente:

"*d-bis*) Nel comma 40, al secondo periodo, sostituire le parole: 'Un ricavo' con le seguenti: 'L'attività'";

f) alla lettera *e)*, sopprimere il comma 40-*ter*;

g) sostituire la lettera *f)* con la seguente: "sopprimere il comma 41";

h) alla lettera *i)*, capoverso comma 44-*bis*, sostituire le parole da "sui ricavi dei servizi imponibili" fino alla fine del periodo con le seguenti: "sui servizi imponibili.";

i) sopprimere la lettera *n)*».
